

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 288

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

50° anno
6 novembre 2007

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento (CE) n. 1292/2007 del Consiglio, del 30 ottobre 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, e che conclude il riesame intermedio parziale di tali importazioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 1
- ★ Regolamento (CE) n. 1293/2007 del Consiglio, del 30 ottobre 2007, che revoca i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 1050/2002 sulle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan e autorizza il loro rimborso o sgravio e che revoca i dazi compensativi istituiti dal regolamento (CE) n. 960/2003 sulle importazioni di compact disc registrabili originari dell'India, autorizza il loro rimborso o sgravio e chiude il procedimento nei loro confronti 17
- Regolamento (CE) n. 1294/2007 della Commissione, del 5 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutti-coli 20
- ★ Regolamento (CE) n. 1295/2007 della Commissione, del 5 novembre 2007, che sottopone a registrazione le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese 22
- ★ Regolamento (CE) n. 1296/2007 della Commissione, del 5 novembre 2007, relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nello Skagerrak per le navi battenti bandiera svedese 25

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni ⁽¹⁾** 27
-

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Commissione

2007/710/CE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 29 ottobre 2007, recante modifica dell'allegato VII, appendice B, dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania in relazione ad alcuni stabilimenti dei settori delle carni, del pollame, del pesce, del latte e dei prodotti lattiero-caseari in Romania [notificata con il numero C(2007) 5210] ⁽¹⁾** 35
-

III *Atti adottati a norma del trattato UE*

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

2007/711/PESC:

- ★ **Decisione del Comitato politico e di sicurezza BiH/11/2007, del 25 settembre 2007, relativa alla nomina di un comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina** 60



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1292/2007 DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 2007

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, e che conclude il riesame intermedio parziale di tali importazioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

(1) Il Consiglio, con regolamento (CE) n. 1676/2001 ⁽²⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1424/2006 ⁽³⁾, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra gli altri, dell'India. Le misure sottoposte ai riesami attuali consistono in un dazio antidumping ad valorem

compreso tra lo 0 % e il 18 % istituito sulle importazioni degli esportatori inseriti nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo del 17,3 % per le importazioni di tutte le altre società. L'inchiesta che ha portato al regolamento (CE) n. 1676/2001 modificato sarà definita in seguito «l'inchiesta iniziale».

(2) Le misure istituite sulle importazioni dall'India nell'inchiesta iniziale sono state estese dal regolamento (CE) n. 1975/2004 del Consiglio ⁽⁴⁾ alle importazioni di fogli di PET spediti dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele.

(3) Con decisione 2001/645/CE ⁽⁵⁾, la Commissione ha accettato gli impegni offerti da cinque produttori indiani in relazione all'inchiesta iniziale. Detti impegni sono stati revocati dalla decisione 2006/173/CE ⁽⁶⁾.

(4) Il Consiglio, con regolamento (CE) n. 367/2006 modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1124/2007 ⁽⁷⁾, ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India. Le misure hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra il 7 % e il 19,1 % per gli esportatori inseriti nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo del 19,1 % per le importazioni di tutte le altre società. L'inchiesta che ha portato al regolamento (CE) n. 367/2006 modificato sarà definita in seguito «la precedente inchiesta antisovvenzioni».

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 270 del 29.9.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 342 del 18.11.2004, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 227 del 23.8.2001, pag. 56.

⁽⁶⁾ GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 37.

⁽⁷⁾ GU L 255 del 29.9.2007, pag. 1.

2. Domanda di riesame

- (5) Il 23 maggio 2006 e il 3 luglio 2006 rispettivamente, una richiesta di riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base ed una richiesta di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitatamente all'analisi del dumping praticato da Jindal Poly Films Limited («Jindal»), sono state presentate dai seguenti produttori comunitari: Du Pont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH e Nuroll SpA («i richiedenti»). I richiedenti rappresentano una quota consistente della produzione comunitaria di fogli di PET.
- (6) I richiedenti hanno sostenuto, fornendo sufficienti elementi di prova prima facie, che: a) esiste la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria comunitaria; e b) le circostanze relative al dumping che sono state all'origine dell'introduzione delle misure nei confronti di Jindal sono cambiate, e tali cambiamenti hanno carattere durevole.

3. Inchiesta

- (7) Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha annunciato l'avvio di tali riesami rispettivamente il 22 agosto 2006 ⁽¹⁾ e il 25 agosto 2006 ⁽²⁾ mediante avvisi di apertura pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (8) La portata del riesame intermedio parziale è stata limitata all'analisi del dumping praticato da Jindal. Il periodo dell'inchiesta di riesame («PIR») stabilito per entrambi i procedimenti va dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006. L'esame delle tendenze rilevanti per valutare la probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 2003 fino alla fine del PIR («periodo considerato»).

4. Parti interessate

- (9) La Commissione ha ufficialmente informato dell'avvio del riesame in previsione della scadenza i produttori esportatori, i rappresentanti del paese esportatore, i produttori comunitari, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati. Per entrambi i riesami, le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato negli avvisi di apertura.

(10) È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

(11) Per quanto concerne il riesame in previsione della scadenza, considerato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori di fogli di PET in India elencati nella richiesta, nell'avviso di apertura si è presa in considerazione la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in caso affermativo, per selezionare un campione, si è chiesto a tutti i produttori esportatori di manifestarsi fornendo, come precisato nell'avviso di apertura, le informazioni fondamentali sulle loro attività relative ai fogli di PET durante il PIR. Sei produttori esportatori dell'India hanno espresso disponibilità a collaborare. Di questi, tre società (Ester Industries Limited, Garware Polyester Limited e Jindal) sono state scelte per il campionamento e hanno ricevuto un questionario. Si è constatato che queste società corrispondevano al volume più rappresentativo delle esportazioni di fogli di PET nella Comunità che poteva ragionevolmente essere esaminato nell'arco di tempo a disposizione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base.

(12) Inoltre, la Commissione ha inviato un questionario a tutte le altre parti notoriamente interessate o che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Sono pervenute risposte complete da quattro produttori comunitari, dai tre produttori esportatori soggetti a campionamento, da un importatore/utilizzatore e da quattro utilizzatori.

(13) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ad accertare l'esistenza del dumping e del pregiudizio, la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e se il mantenimento delle misure sia nell'interesse della Comunità, ed ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti parti interessate:

a) produttori comunitari

- Dupont Teijin Films (Lussemburgo),
- Mitsubishi Polyester Film GmbH (Germania),
- Nuroll SpA (Italia),
- Toray Plastics Europe (Francia);

b) produttori esportatori indiani

- Ester Industries Limited, Nuova Delhi,
- Garware Polyester Limited, Aurangabad,
- Jindal Poly Films Limited, Nuova Delhi;

⁽¹⁾ GU C 197 del 22.8.2006, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 202 del 25.8.2006, pag. 16.

c) *importatore/utilizzatore collegato nella Comunità*

— Rexor SAS (Francia);

d) *importatore/utilizzatore*

— Coverne SpA (Italia);

e) *utilizzatori*

— Safta SpA (Italia),

— Metalvuoto SpA (Italia).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**1. Prodotto in esame**

- (14) I prodotti in esame sono gli stessi di cui all'inchiesta iniziale, vale a dire i fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India, abitualmente dichiarati ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90.

2. Prodotto simile

- (15) Come in occasione dell'inchiesta iniziale, è risultato che i fogli di PET prodotti e venduti sul mercato interno dell'India, quelli esportati nella Comunità dall'India, nonché quelli prodotti e venduti dai produttori comunitari hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche fondamentali e sono destinati agli stessi usi. Sono perciò considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. RIESAME INTERMEDIO PARZIALE: DUMPING**1. Valore normale**

- (16) Per stabilire il valore normale, è stato innanzitutto verificato se il volume complessivo delle vendite interne di Jindal fosse rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, cioè se corrispondesse ad almeno il 5 % del volume complessivo delle vendite del prodotto in esame esportato nella Comunità.
- (17) È stato poi accertato se le vendite interne complessive di ciascun tipo di prodotto corrispondessero ad almeno il 5 % del volume delle vendite dello stesso tipo esportate nella Comunità.
- (18) Per i tipi di prodotto le cui vendite interne corrispondevano almeno al 5 % del volume delle vendite dello stesso tipo esportate nella Comunità, è stato successivamente esaminato se nel corso di normali operazioni commerciali fosse stato effettuato un volume di vendite sufficiente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Per ogni tipo di prodotto il cui volume delle vendite interne effettuate ad un prezzo superiore al costo di produzione rappresentava più dell'80 % delle vendite, il valore normale è stato calcolato in base alla

media ponderata dei prezzi effettivamente pagati per tutte le vendite interne. Per i tipi di prodotto il cui volume delle transazioni remunerative era pari o inferiore all'80 %, ma non inferiore al 10 % delle vendite, il valore normale è stato calcolato in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati soltanto per le vendite interne remunerative. Per i tipi di prodotto per i quali meno del 10 % in volume è stato venduto sul mercato interno ad un prezzo non inferiore al costo unitario, si è ritenuto che il tipo di prodotto in esame non fosse venduto nel corso di normali operazioni commerciali e, perciò, il valore normale è stato valutato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

- (19) Per i tipi di prodotto i cui prezzi praticati sul mercato interno dal produttore esportatore non erano utilizzabili per il calcolo del valore normale a causa dell'insufficienza o della mancanza di vendite nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale del prodotto è stato valutato in base al costo di produzione sostenuto dal produttore esportatore interessato, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (qui di seguito denominate «spese SGAV») e per i profitti, conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

- (20) Il calcolo delle spese SGAV si è basato sui costi sostenuti dal produttore esportatore per le sue vendite interne del prodotto in esame che sono state giudicate rappresentative. Il margine di profitto è stato calcolato in base alla media ponderata dei margini di profitto realizzati dalla società sui tipi di prodotto venduti sul mercato interno in quantitativi sufficienti nel corso di normali operazioni commerciali.

2. Prezzo all'esportazione

- (21) L'ampia maggioranza delle vendite all'esportazione del prodotto in esame verso la Comunità durante il PIR era destinata a clienti indipendenti. Pertanto, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in base ai prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.
- (22) Alcune delle vendite all'esportazione sono state effettuate ad una società collegata nella Comunità. La società collegata non ha rivenduto i prodotti direttamente ma li ha trasformati in modo sostanziale, al punto che non è stato ritenuto praticabile stabilire il prezzo all'esportazione del prodotto esportato sulla base del prezzo di rivendita del prodotto trasformato in base all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. I prezzi richiesti da Jindal a questa società collegata sono stati confrontati ai prezzi praticati da Jindal nei confronti dei suoi clienti comunitari non collegati per gli stessi tipi di prodotto durante il PIR. Poiché si è rilevato che queste due serie di prezzi erano allineate per ogni tipo di prodotto, se ne è concluso che i prezzi richiesti da Jindal alla sua parte comunitaria collegata erano affidabili e potevano essere utilizzati per calcolare il prezzo all'esportazione.

3. Confronto

- (23) Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati su una base franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto, si è tenuto debito conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati quindi effettuati, ove applicabili e se giustificati da validi elementi di prova, adeguamenti per le differenze inerenti a sconti e riduzioni, spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, imballaggio, credito e commissioni.
- (24) Jindal ha chiesto un adeguamento del valore normale per il dazio all'importazione non riscosso nell'ambito del sistema di licenze preliminari (ALS) sulle importazioni di materie prime utilizzate nella fabbricazione di merci destinate all'esportazione. Questo sistema consente l'importazione di materie prime in franchigia doganale, purché la società esporti una quantità ed un valore corrispondenti di prodotto finito determinati in base a norme standard input-output fissate ufficialmente. Le importazioni effettuate nel quadro di questo sistema possono essere utilizzate sia per produrre beni destinati all'esportazione, sia per ricostituire fattori produttivi di origine nazionale utilizzati per produrre tali beni. La società ha precisato che le esportazioni del prodotto in esame destinato alla Comunità erano utilizzate per rispettare gli obblighi imposti dal sistema per quanto riguarda le materie prime importate. Non si sono tratte conclusioni quanto alla possibilità che sia stato concesso un adeguamento in seguito a tale richiesta, dal momento che la società, in ogni caso, non risulta avere praticato dumping durante il PIR e dunque la questione non è rilevante per il risultato finale dell'inchiesta di riesame.

4. Margine di dumping

- (25) Il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.
- (26) Il confronto ha fatto emergere un margine di dumping negativo.

5. Carattere duraturo della nuova situazione

- (27) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è cercato di appurare se gli elementi risultanti dall'inchiesta possano ragionevolmente essere considerati duraturi.

- (28) Al riguardo, si ricorda che Jindal non risulta avere praticato dumping in due inchieste consecutive concluse dai regolamenti (CE) n. 1676/2001 e (CE) n. 390/2005 del Consiglio ⁽¹⁾. La suddetta assenza di dumping è stata confermata dall'inchiesta attuale, e non vi sono elementi indicanti che la situazione non sia duratura.
- (29) Si ritiene pertanto che le misure attuali nei confronti di Jindal stiano ottenendo i risultati prefissi e dovrebbero rimanere invariate.

D. RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA

D.1. PROBABILITÀ DELLA PERSISTENZA O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

1. Osservazioni preliminari

- (30) Secondo Eurostat, il volume del prodotto in esame importato nella Comunità dall'India era pari a 23 472 tonnellate nel corso del PIR. I tre produttori esportatori soggetti a campionamento rappresentavano circa il 97 % di questa quantità durante il PIR, e Jindal da sola corrispondeva a circa il 90 % del volume totale delle esportazioni dall'India nella Comunità durante lo stesso periodo.
- (31) Durante il periodo di inchiesta («PI») dell'inchiesta iniziale (1° aprile 1999-31 marzo 2000), il volume delle importazioni dall'India era di 50 590 tonnellate. Durante il PI della precedente inchiesta antisovvenzioni (1° ottobre 2003-30 settembre 2004), il volume delle importazioni dall'India era di 12 679 tonnellate.

2. Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

2.1. Osservazione preliminare

- (32) Come indicato al precedente considerando 11, sono stati sottoposti a campionamento tre produttori esportatori. Per Jindal si applicano le conclusioni di cui ai considerando da 16 a 26.

2.2. Valore normale

- (33) Per stabilire il valore normale nel caso di Garware e di Ester, è stato innanzitutto verificato se il volume indicato per le vendite interne di ciascun produttore esportatore fosse rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, cioè se corrispondesse ad almeno il 5 % del volume complessivo delle vendite indicate per il prodotto in esame esportato nella Comunità.

⁽¹⁾ GU L 63 del 10.3.2005, pag. 1.

- (34) È stato poi accertato se le vendite interne complessive di ciascun tipo di prodotto corrispondessero ad almeno il 5 % del volume delle vendite dello stesso tipo esportate nella Comunità.
- (35) Per i tipi di prodotto le cui vendite interne corrispondevano almeno al 5 % del volume delle vendite dello stesso tipo esportate nella Comunità, è stato successivamente esaminato se nel corso di normali operazioni commerciali fosse stato effettuato un volume di vendite sufficiente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Per ogni tipo di prodotto il cui volume delle vendite interne effettuate ad un prezzo superiore al costo di produzione rappresentava più dell'80 % delle vendite, il valore normale è stato calcolato in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati per tutte le vendite interne. Per i tipi di prodotto il cui volume delle transazioni remunerative era pari o inferiore all'80 %, ma non inferiore al 10 % delle vendite, il valore normale è stato calcolato in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati soltanto per le vendite interne remunerative. Per i tipi di prodotto per i quali meno del 10 % in volume è stato venduto sul mercato interno ad un prezzo non inferiore al costo unitario, si è ritenuto che il tipo di prodotto in esame non fosse venduto nel corso di normali operazioni commerciali e, perciò, il valore normale è stato valutato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (36) Per i tipi di prodotto i cui prezzi praticati dal produttore esportatore sul mercato interno non erano utilizzabili per il calcolo del valore normale a causa dell'insufficienza o della mancanza di vendite nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale del prodotto è stato valutato in base al costo di produzione sostenuto dal produttore esportatore interessato, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (qui di seguito denominate «spese SGAV») e per i profitti, conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.
- (37) Il calcolo delle spese SGAV si è basato sui costi sostenuti dal produttore esportatore per le sue vendite interne del prodotto in esame, che sono state giudicate rappresentative. Il margine di profitto è stato calcolato in base alla media ponderata dei margini di profitto realizzati dalla società sui tipi di prodotto venduti sul mercato interno in quantitativi sufficienti nel corso di normali operazioni commerciali.
- 2.3. Prezzo all'esportazione
- (38) Per quanto riguarda la determinazione dei prezzi all'esportazione, va ricordato che l'inchiesta attuale cerca di stabilire se, nel caso in cui fossero abrogate le misure di protezione, il dumping continuerebbe o riprenderebbe. In tale contesto, la determinazione dei prezzi all'esportazione utilizzati nel calcolo del dumping non può limitarsi ad un esame del comportamento passato degli esportatori, ma deve esaminare anche l'evoluzione probabile di tali prezzi in futuro. In altri termini, si deve determinare se i prezzi all'esportazione applicati in passato costituiscono un'indicazione affidabile dell'evoluzione probabile dei prezzi all'esportazione in futuro.
- (39) Vista la presenza di impegni relativi ai prezzi durante parte del PIR, si è esaminato in particolare se l'esistenza di tali impegni abbia inciso sui prezzi all'esportazione in passato, in maniera tale da renderli inattendibili per la determinazione del futuro andamento delle esportazioni. Si osserva inoltre che gli impegni relativi ai prezzi di Garware e di Ester sono stati revocati il 9 marzo 2006, mentre il PIR riguarda l'intervallo di tempo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006. Sia per Garware che per Ester si è rilevato che le operazioni di esportazione avvenute durante il PIR, quando l'impegno relativo ai prezzi era in vigore, sono state effettuate a livelli talmente vicini al prezzo minimo all'importazione (MIP) da far sorgere il dubbio se questi prezzi possano essere considerati duraturi e fissati indipendentemente dal MIP stesso. Un ragionamento analogo è stato formulato al considerando 28 del regolamento (CE) n. 366/2006 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (40) Per quanto riguarda Garware, le transazioni effettuate durante il PIR dopo la revoca degli impegni riguardano circa il 20 % del volume totale delle esportazioni e sono continuate normalmente dopo la revoca degli impegni stessi. Dati i volumi esportati dopo la scadenza degli impegni l'8 marzo 2006, i prezzi praticati per tali transazioni sono considerati significativi di quella che sarebbe stata la politica dei prezzi adottata da Garware in assenza degli impegni medesimi. Di conseguenza, i prezzi praticati per queste transazioni sono stati utilizzati per calcolare il prezzo all'esportazione di tutte le quantità esportate da Garware durante l'intero PIR.
- (41) Per quanto riguarda Ester, le transazioni effettuate durante il periodo successivo alla revoca degli impegni riguardano soltanto il 5 % dei volumi totali e sono state limitate ad un periodo molto breve immediatamente successivo alla suddetta revoca. Pertanto, i prezzi di queste transazioni non possono considerarsi rappresentativi dei prezzi all'esportazione che la società avrebbe praticato in assenza degli impegni. Come indicato al precedente considerando 39, i prezzi all'esportazione verso la Comunità praticati da Ester prima della revoca degli impegni erano molto vicini ai MIP. Si è inoltre riscontrato che i prezzi all'esportazione verso altri paesi terzi praticati da Ester, sia se considerati in base ad una media ponderata sia tipo

⁽¹⁾ GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 6.

per tipo, erano considerevolmente inferiori a quelli praticati per le esportazioni verso la Comunità, cosicché, in mancanza di impegni, è probabile che questi ultimi prezzi verrebbero allineati, per gli stessi tipi di prodotti, a quelli praticati ad altri paesi terzi. Si è concluso pertanto che i prezzi all'esportazione verso la Comunità praticati da Ester nel periodo in cui erano in vigore gli impegni non potevano essere utilizzati per determinare prezzi all'esportazione attendibili nel senso inteso dall'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza. Poiché Ester ha venduto il prodotto in esame in quantità considerevoli sul mercato mondiale durante il PIR, si è deciso di stabilire il prezzo all'esportazione dei modelli venduti alla Comunità sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili verso tutti i paesi terzi durante la parte del PIR in cui erano in vigore gli impegni. Per la parte del PIR successiva alla revoca degli impegni, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili verso la Comunità.

2.4. Confronto

- (42) Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati su una base franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto, si è tenuto debito conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza sono stati operati, se del caso e in base a prove verificate, adeguamenti per le differenze nei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, commissioni, imballaggio e credito.
- (43) Per un numero limitato di esportazioni, i produttori esportatori hanno chiesto un adeguamento del prezzo all'esportazione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, basato sull'ammontare dei vantaggi ottenuti dalle esportazioni nel quadro del sistema di credito di dazi d'importazione (DEPBS) su base post-esportazione. Nell'ambito di questo sistema, i crediti ottenuti al momento dell'esportazione del prodotto in esame possono essere utilizzati per compensare i dazi doganali dovuti sulle importazioni di qualsiasi tipo di merce o possono essere venduti liberamente ad altre società. In aggiunta, non esiste alcuna disposizione che vincoli l'utilizzo delle merci importate unicamente alla produzione del prodotto esportato. I produttori non hanno provato che i vantaggi ottenuti a titolo del DEPBS su base post-esportazione incidono sulla comparabilità dei prezzi, e in particolare che gli acquirenti pagavano prezzi differenti sul mercato interno a motivo dell'applicazione di questo sistema. La richiesta è stata pertanto respinta.

2.5. Margine di dumping

- (44) Il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base. Nei casi in cui i prezzi all'esportazione erano basati

sui prezzi praticati a paesi terzi, sono stati calcolati valori cif adeguati aumentando i prezzi franco fabbrica ai paesi terzi della media ponderata della differenza, per tipo di prodotto, fra i livelli di prezzo franco fabbrica e cif alla Comunità.

- (45) Il confronto ha evidenziato un margine di dumping compreso fra il 15 % e il 25 %. Si ricorda che nel caso di Jindal si è rilevato un margine di dumping negativo (cfr. precedente considerando 26).

3. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

Effetto della soppressione delle misure esistenti sulle importazioni oggetto di dumping

3.1. Capacità inutilizzate

- (46) Per la durata del PIR, le capacità inutilizzate di tutti gli esportatori indiani noti sono valutate a 32 000 tonnellate. Va però osservato che, di questa cifra complessiva, circa 25 000 tonnellate sono attribuite ad esportatori indiani con un dazio antidumping dello 0 %. L'eventuale abrogazione delle misure antidumping non dovrebbe avere un effetto particolare sulla politica di tali società in materia di esportazioni. Pertanto, agli esportatori indiani con un dazio antidumping diverso dallo 0 % sono attribuite soltanto 7 000 tonnellate circa. Dette capacità inutilizzate, che nel corso del PIR rappresentavano circa il 30 % del volume totale delle importazioni del prodotto in esame dall'India nella Comunità e il 3 % del consumo comunitario, potrebbero essere dirette verso la Comunità se le misure fossero abrogate.

3.2. Incentivi a ridirigere i volumi di vendita verso la Comunità

- (47) Da un confronto modello per modello risulta che i prezzi all'esportazione verso i paesi terzi, praticati dagli esportatori indiani soggetti a campionamento con un margine di dumping diverso da 0 %, durante il PIR erano più bassi del 20-30 % rispetto ai prezzi all'esportazione verso la Comunità praticati da quegli stessi produttori esportatori. Le vendite di questi due esportatori ai paesi terzi sono state effettuate in quantità significative, corrispondenti all'80-90 % di tutte le loro vendite all'esportazione. Pertanto, la Commissione ha concluso che il livello dei prezzi all'esportazione negli altri paesi terzi possa essere considerato un indicatore del probabile livello dei prezzi delle vendite all'esportazione nella Comunità, nel caso di abrogazione delle misure.

- (48) Alcuni dei più ampi mercati d'esportazione di fogli di PET nel mondo sono protetti da tariffe elevate. In particolare, le importazioni di fogli di PET dall'India negli USA sono soggette a dazi antidumping compresi fra il 2,32 % e il 24,11 % e a dazi compensativi compresi fra il 9 % e il 25,27 %, a seconda dell'esportatore indiano in questione.

3.3. *Conclusioni*

- (49) Si conclude pertanto che, dati i livelli relativi dei prezzi, le capacità inutilizzate e gli incentivi di cui sopra, è probabile che: i) vi sia persistenza del dumping; ii) vi sarebbe un aumento delle quantità esportate verso la Comunità qualora le misure antidumping vigenti fossero abrogate.

D.2. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

- (50) Quattro produttori comunitari (Dupont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH, Nuroll SpA e Toray Plastics Europe) hanno collaborato pienamente all'inchiesta. Durante il PIR, essi rappresentavano circa il 95 % della produzione comunitaria. Essi costituiscono quindi l'industria

comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

- (51) Va osservato che la situazione riguardante la produzione comunitaria di fogli di PET è cambiata rispetto all'inchiesta iniziale. Infatti, Kodak Industrie (Francia) non produce più fogli di PET nella Comunità, e 3M ha trasferito la propria attività a I.T.P. SpA (Italia), che sta riconvertendo i propri impianti verso produzioni nuove e diverse. Si consideri anche che, poiché la Repubblica ceca dal 1° maggio 2004 è membro dell'Unione europea, la società Fatra a.s. (stabilita in tale paese) rientra ora nella produzione comunitaria.

D.3. SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

1. **Consumo nel mercato comunitario**

- (52) La determinazione del consumo comunitario complessivo si basa sulle statistiche di Eurostat relative alle importazioni, sulle vendite nella Comunità dell'industria comunitaria e sulle vendite di altri produttori comunitari.

Tabella 1

Consumo nella Comunità	2003	2004	2005	PIR (1.7.2005-30.6.2006)
Volume (tonnellate)	253 890	250 231	251 612	257 177
Indice (2003 = 100)	100	99	99	101

- (53) Rispetto al 2003 il consumo durante il PIR è aumentato dell'1 % (più di 3 000 tonnellate).

2. **Importazioni da India, Brasile e Israele: volume, quota di mercato e prezzi all'importazione**

- (54) Il volume delle importazioni nella Comunità dall'India è aumentato dell'86 % tra il 2003 e il PIR, e la quota di mercato è salita dal 5 % al 9 %, mentre i prezzi sono scesi del 12 %. I dati si basano su statistiche di Eurostat.

Tabella 2

Importazioni dall'India	2003	2004	2005	PIR (1.7.2005-30.6.2006)
Volume (tonnellate)	12 597	15 972	23 912	23 472
Indice (2003 = 100)	100	127	190	186
Quota di mercato	5 %	6 %	10 %	9 %
Prezzi EUR/t	2 005	1 890	1 866	1 755
Indice (2003 = 100)	100	94	93	88

- (55) Le importazioni dal Brasile e da Israele responsabili di elusione, come indicato al precedente considerando 2, sono nettamente calate in seguito all'estensione a tali importazioni delle misure anti-dumping istituite nei confronti delle importazioni dall'India. I prezzi dei fogli di PET originari di questi paesi sono aumentati del 219 % dopo l'istituzione delle misure antielusione.

Tabella 3

Importazioni da Brasile e Israele	2003	2004	2005	PIR (1.7.2005-30.6.2006)
Volume (tonnellate)	6 855	5 527	271	419
Indice (2003 = 100)	100	91	5	6
Quota di mercato	2 %	2 %	0 %	0 %
Prezzi EUR/t (dati Eurostat)	1 581	1 741	4 170	3 461
Indice (2003 = 100)	100	110	264	219

- (56) Va però tenuto conto del fatto che Jindal non risulta responsabile di dumping nel quadro dell'inchiesta attuale, e che altre società (in particolare Flex Industries Limited e Polyplex Corporation Limited) non sono risultate responsabili di dumping nel corso delle inchieste precedenti. Pertanto, nell'inchiesta attuale sono considerate soltanto le importazioni oggetto di dumping dall'India e le importazioni che risultano elusive. Le importazioni oggetto di dumping dall'India e le importazioni soggette a dazi antielusione sono calate del 70 % fra il 2003 e il PIR — cfr. tabella 4 qui sotto. Il netto declino di queste importazioni è dovuto in larga misura all'istituzione delle misure antielusione sulle importazioni dal Brasile e da Israele.

Tabella 4

Importazioni da India + Brasile + Israele	2003	2004	2005	PIR (1.7.2005-30.6.2006)
Volume (tonnellate)	10 383	8 881	3 618	2 766
Indice (2003 = 100)	100	86	35	27
Quota di mercato	4 %	4 %	1 %	1 %
Prezzi EUR/t	1 855	1 852	1 891	1 785

Fonte: dati Eurostat e delle società.

3. Importazioni da altri paesi terzi

- (57) Le importazioni da altri paesi terzi sono aumentate del 24 % durante il periodo considerato (da 62 000 tonnellate circa nel 2003 a 77 000 tonnellate circa durante il PIR) e la quota di mercato nella Comunità corrispondente a tali importazioni è salita di 5 punti percentuali (dal 25 % al 30 %). Le importazioni principali provengono dalla Corea del Sud, dagli USA, dalla Thailandia e dagli Emirati arabi uniti. Il prezzo medio per tonnellata è sceso dell'11 % fra il 2003 e il PIR. Le cifre si basano su dati di Eurostat.

Tabella 5

Paese		2003	2004	2005	PIR (1.7.2005-30.6.2006)
Corea del Sud	Volume delle importazioni (tonnellate)	25 895	23 983	22 225	23 878
	Indice (2003 = 100)	100	93	86	92
	Quota di mercato	10 %	10 %	9 %	9 %
	Prezzi EUR/t	2 137	2 146	2 239	2 098
USA	Volume delle importazioni	14 611	18 636	20 544	13 432
	Indice (2003 = 100)	100	128	141	92
	Quota di mercato	6 %	7 %	8 %	5 %
	Prezzi EUR/t	7 575	6 067	4 974	6 690
Thailandia	Volume delle importazioni	2 858	6 511	8 647	8 647
	Indice (2003 = 100)	100	228	303	303
	Quota di mercato	1 %	3 %	3 %	3 %
	Prezzi EUR/t	1 742	1 764	1 811	1 758
Emirati arabi uniti	Volume delle importazioni (tonnellate)	1	26	2 478	5 898
	Indice (2004 = 100)		100	9 422	22 427
	Quota di mercato		0 %	1 %	2 %
	Prezzi EUR/t		2 872	1 854	1 790
Totale Corea del Sud, USA, Thailandia ed Emirati arabi uniti	Volume delle importazioni (tonnellate)	43 366	49 157	53 894	51 855
	Indice (2003 = 100)	100	80	100	110
	Quota di mercato	17 %	20 %	21 %	20 %
Totale dei paesi diversi da India, Brasile e Israele	Volume delle importazioni (tonnellate)	62 300	65 683	74 191	77 054
	Indice (2003 = 100)	100	105	119	124
	Quota di mercato	25 %	26 %	30 %	30 %
Prezzo	Media ponderata del prezzo (EUR/t)	3 848	3 756	3 431	3 428
	Indice	100	98	90	89

4. Situazione economica dell'industria comunitaria

- (58) In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e indici economici pertinenti che influenzano la situazione dell'industria comunitaria.

4.1. *Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti*

- (59) Nel periodo considerato, la capacità è rimasta stabile (circa 190 000 tonnellate), mentre la produzione e l'utilizzo degli impianti sono scesi del 4 %.

Tabella 6

	2003	2004	2005	PIR (1.7.2005-30.6.2006)
Produzione in tonnellate	176 682	175 465	165 348	168 875
Indice (2003 = 100)	100	99	94	96
Capacità in tonnellate	190 694	185 863	186 721	189 832
Indice (2003 = 100)	100	97	98	100
Utilizzo degli impianti	93 %	94 %	89 %	89 %
Indice (2003 = 100)	100	101	96	96

4.2. *Scorte*

- (60) Le scorte del prodotto in esame sono scese, fra il 2003 e il 2004, da 23 929 a 22 241 tonnellate, sono salite leggermente nel 2005 e scese a 21 272 tonnellate durante il PIR. Il calo è dovuto in particolare ad una riduzione della produzione.

Tabella 7

Scorte	2003	2004	2005	PIR (1.7.2005-30.6.2006)
Tonnellate	23 929	22 241	23 209	21 272
Indice (2003 = 100)	100	93	97	89

4.3. *Volume delle vendite a clienti non collegati nella Comunità e quota di mercato*

- (61) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria a clienti non collegati sul mercato della Comunità è sceso del 5 % fra il 2003 e il 2005, da 142 755 a 135 956 tonnellate; è poi aumentato leggermente fra il 2005 e il PIR, ma ha raggiunto soltanto il 98 % del livello delle vendite del 2003. Le vendite a società collegate sono state trascurabili (200-300 tonnellate per ogni anno del periodo considerato). Inoltre, tra il 2003 e il PIR la quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria è scesa di 2 punti percentuali.

Tabella 8

	2003	2004	2005	PIR (1.7.2005-30.6.2006)
Volume delle vendite in tonnellate	142 755	144 282	135 956	139 212
Indice (2003 = 100)	100	101	95	98
Quota di mercato nel consumo complessivo	56 %	58 %	54 %	54 %

4.4. *Prezzi di vendita e costi*

- (62) I prezzi di vendita unitari sono scesi del 2 % durante il periodo considerato (da 2 891 EUR/t del 2003 a 2 819 EUR/t durante il PIR), così come il costo medio per tonnellata, sceso da 3 216 EUR/t del 2003 a 3 137 EUR/t durante il PIR. Questo calo dei costi ha avuto luogo malgrado il fatto che il costo medio della maggior parte delle materie prime è aumentato sensibilmente a causa dell'impen-nata del prezzo del petrolio. Queste cifre mostrano come, per evitare di perdere una quota di mercato eccessiva, l'industria comunitaria non abbia potuto coprire appieno i propri costi di produzione con i prezzi di vendita.

Tabella 9

	2003	2004	2005	PIR (1.7.2005-30.6.2006)
Media ponderata del prezzo (EUR/t)	2 891	2 865	2 929	2 819
Indice	100	99	101	98
Media ponderata del costo (EUR/t)	3 216	3 112	3 152	3 137
Indice (2003 = 100)	100	97	98	98

4.5. *Crescita*

- (63) Durante il periodo in esame l'industria comunitaria ha perso quota in un mercato in leggera crescita.

4.6. *Occupazione, produttività e salari*

- (64) Tra il 2003 e il PIR, il livello di occupazione nell'industria comunitaria è diminuito del 13 %. Nonostante il salario medio pro capite fosse aumentato del 5 %, è stato compiuto uno sforzo di razionalizzazione, per cui la produttività pro capite è aumentata del 9 %. In questo modo, il costo del lavoro per tonnellata prodotta è sceso del 4 %.

Tabella 10

	2003	2004	2005	PIR (1.7.2005-30.6.2006)
Occupazione	2 263	2 112	2 027	1 978
Indice (2003 = 100)	100	93	90	87
Produttività Tonnellate per addetto	78	83	82	85
Indice (2003 = 100)	100	106	104	109
Salari in migliaia di EUR	138 876	132 916	129 098	127 375
Indice (2003 = 100)	100	96	93	92
Salario medio pro capite	61 362	62 922	63 669	64 407
Indice (2003 = 100)	100	103	104	105
Salari per tonnellata prodotta	786	758	781	754
Indice (2003 = 100)	100	96	99	96

4.7. *Redditività e utile sul capitale investito*

- (65) La redditività delle vendite rappresenta il profitto generato dalle vendite del prodotto in esame nella Comunità. L'utile sul capitale investito è stato calcolato sulla base del rendimento delle attività totali.
- (66) Nonostante leggeri miglioramenti nel 2004 e nel 2005, la redditività e l'utile sul capitale investito per quanto riguarda le vendite del prodotto in esame ai clienti non collegati nella Comunità sono rimasti negativi durante l'intero periodo considerato. Durante il PIR, sia la redditività che l'utile sul capitale investito sono stati particolarmente bassi (redditività: - 11 %, utile sul capitale investito: - 3,1 %), essendo nuovamente scesi dopo il 2005.

Tabella 11

	2003	2004	2005	PIR (1.7.2005-30.6.2006)
Redditività	- 11,2 %	- 8,6 %	- 7,6 %	- 11,3 %
Indice (2003 = 100)	- 100	- 77	- 68	- 101
Utile sul capitale investito	- 2,6 %	- 2,1 %	- 1,9 %	- 3,1 %
Indice (2003 = 100)	- 100	- 81	- 75	- 118

4.8. *Flusso di cassa*

- (67) L'andamento del flusso di cassa è peggiorato in modo particolare durante il PIR.

Tabella 12

	2003	2004	2005	PIR (1.7.2005-30.6.2006)
Flusso di cassa in migliaia di EUR	35 305	34 690	21 980	15 128
Indice (2003 = 100)	100	98	62	43

4.9. *Investimenti e capacità di ottenere capitali*

Tabella 13

	2003	2004	2005	PIR (1.7.2005-30.6.2006)
Investimenti in migliaia di EUR	21 745	18 131	16 772	17 724
Indice (2003 = 100)	100	83	77	82

- (68) Tra il 2003 e il PIR, gli investimenti destinati alla produzione di fogli di PET sono diminuiti del 18 %. Durante il PIR, il valore degli investimenti è aumentato del 6 % rispetto alla situazione del 2005 ma, in confronto al 2003, è rimasto ad un livello più basso. Nel corso dell'inchiesta si è constatato che gli investimenti erano destinati essenzialmente a migliorare la qualità del prodotto e a mantenere il livello di capacità produttiva.
- (69) Il basso livello d'investimenti si spiega in larga misura con il fatto che le società madri dell'industria comunitaria non sembrano interessate a investire o fornire garanzie per investimenti in attività non redditizie come la produzione di fogli di PET in Europa.

4.10. *Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti negativi del dumping precedente*

- (70) L'analisi relativa all'entità del margine di dumping tiene conto del fatto che sono in vigore misure per eliminare il dumping pregiudizievole. Come indicato sopra, le informazioni disponibili mostrano che uno dei produttori esportatori soggetti a campionamento continua a vendere alla Comunità a prezzi di dumping. Anche se il margine di dumping rilevato è significativo, il suo effetto sulla situazione dell'industria comunitaria durante il PIR non lo è stato altrettanto, dal momento che la quota di mercato delle importazioni dall'India che sono oggetto di dumping e delle importazioni che risultano elusive rappresentava l'1 % del consumo totale della Comunità. Jindal ha certamente contribuito all'aggravarsi della situazione dell'industria comunitaria. Va però considerato che, anche escludendo dall'analisi le importazioni da Jindal, l'industria comunitaria non sarebbe stata in grado di riprendersi dal dumping passato dopo l'istituzione delle misure antidumping nel 2001 a causa dell'elusione (contro la quale sono state adottate misure soltanto alla fine del 2004) e dell'inadeguatezza degli impegni, revocati solo l'anno scorso. Non va dimenticato che, prima dell'istituzione dei dazi antielusione e della revoca degli impegni, il livello delle importazioni dalle società indiane responsabili di dumping rappresentava più del triplo del livello nel corso del PIR.

5. Conclusioni sulla situazione del mercato comunitario

- (71) Il volume dei fogli di PET consumati dal mercato comunitario è cresciuto dell'1 %, mentre il volume delle vendite da parte dell'industria comunitaria è sceso del 2 %.
- (72) La situazione economica dell'industria comunitaria è peggiorata rispetto alla maggior parte dei fattori di pregiudizio: produzione, capacità produttiva e di utilizzo degli impianti (- 4 %), volume delle vendite (- 2 %) e relativo valore (- 5 %), quota di mercato (- 2 punti percentuali), flusso di cassa e redditività, attività di investimento e utile sul capitale investito.
- (73) Gli sforzi di ristrutturazione compiuti dall'industria comunitaria in termini di occupazione, taglio dei costi e aumento della produttività pro capite non sono riusciti a controbilanciare gli effetti dell'aumento di prezzo delle materie prime nel periodo considerato, e i costi produttivi sono risultati superiori ai prezzi di vendita. Ciò ha coinciso con il basso livello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping dall'India e altri paesi risultati responsabili di elusione. Va però osservato che la pressione dei prezzi sull'industria comunitaria è stata causata in parte dalle importazioni di Jindal (che non risulta avere

praticato dumping nel corso del PIR), pari a circa il 90 % delle importazioni totali di fogli di PET dall'India.

- (74) Visto quanto sopra esposto, la situazione dell'industria comunitaria è ancora precaria e l'aumento delle importazioni oggetto di dumping aggraverebbe molto probabilmente la situazione.

D.4. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

- (75) Come indicato precedentemente, la situazione dell'industria comunitaria è ancora precaria. Se le misure antidumping saranno soppresse, ci sarà un incremento significativo delle importazioni oggetto di dumping. Come indicato al precedente considerando 46, gli esportatori indiani assoggettati ad un dazio antidumping possono aumentare i propri volumi d'esportazione in maniera significativa e, come menzionato al considerando 48, alcuni dei mercati più ampi per le esportazioni di fogli di PET nel mondo sono protetti da tariffe elevate, in particolare il mercato statunitense.

- (76) In assenza di dazi antidumping, le importazioni indiane oggetto di dumping potrebbero esercitare una pressione significativa sui prezzi sul mercato comunitario. La probabilità di persistenza o di reiterazione del pregiudizio è pertanto alta.

- (77) Per i motivi di cui sopra, se l'industria comunitaria fosse esposta a maggiori volumi di importazioni dall'India a prezzi di dumping, la sua situazione finanziaria si deteriorerebbe ulteriormente. Alla luce di quanto precede, si conclude che l'abrogazione delle misure contro l'India determinerebbe con ogni probabilità la reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria comunitaria.

D.5. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (78) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, si è valutato se il mantenimento delle misure antidumping esistenti fosse contrario all'interesse globale della Comunità.

- (79) In conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se la determinazione dell'interesse della Comunità si sia basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte, e cioè dell'industria comunitaria, degli importatori e degli utilizzatori del prodotto in esame.

(80) Va ricordato che nell'inchiesta iniziale l'adozione delle misure non è stata considerata contraria all'interesse della Comunità. Inoltre, il fatto che l'attuale inchiesta sia un riesame, e quindi l'analisi di una situazione nella quale sono già state adottate misure antidumping, permette di valutare qualsiasi indebito impatto negativo sulle parti coinvolte ad opera delle misure antidumping esistenti.

(81) Si è pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole, esistano ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure non sia nell'interesse della Comunità.

(82) Al fine di valutare la probabile incidenza dell'istituzione o della mancata istituzione delle misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate: a quelle notoriamente interessate e a quelle che si erano manifestate. La Commissione ha quindi inviato questionari all'industria comunitaria, a nove importatori indipendenti e a 23 utilizzatori. Inoltre, essa ha contattato tutti gli altri produttori comunitari noti che non hanno fornito le informazioni richieste per la collaborazione all'inchiesta, al fine di ottenere informazioni di base sulla loro produzione e sulle loro vendite.

1. Impatto sull'industria comunitaria

(83) Si ricorda che l'industria comunitaria è ancora in una situazione vulnerabile, come indicato ai considerando da 58 a 74.

(84) Il mantenimento delle misure dovrebbe, secondo le previsioni, ridurre la distorsione del mercato e la contrazione dei prezzi. Le misure consentirebbero all'industria comunitaria di mantenere almeno le proprie vendite e di beneficiare di economie di scala.

(85) Se invece le misure antidumping fossero revocate, è probabile che l'andamento negativo della situazione finanziaria dell'industria comunitaria prosegua o addirittura peggiori. L'industria comunitaria si trova in difficoltà soprattutto a causa della perdita di entrate dovuta alla depressione dei prezzi e alla diminuzione della quota di mercato.

(86) Pertanto, il mantenimento delle misure antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria comunitaria.

2. Impatto sugli importatori e sugli utilizzatori

(87) Solo un importatore/utilizzatore e quattro utilizzatori hanno collaborato all'inchiesta, fornendo risposte com-

plete. Essi rappresentano il 16,3 % del consumo comunitario complessivo di fogli di PET e hanno dichiarato che il prolungamento dei dazi antidumping non avrebbe effetti rilevanti sulle rispettive società.

3. Conclusioni sull'interesse della Comunità

(88) Tenuto conto di tutti i fattori analizzati sopra, la Commissione ha concluso che l'istituzione di misure non avrà ripercussioni negative rilevanti — ammesso che ne abbia — sulla situazione degli utilizzatori e degli importatori del prodotto in esame.

(89) Alla luce di quanto sopra, si conclude che non vi sono validi e fondati motivi per non mantenere le misure antidumping sulla base dell'interesse comunitario.

E. MISURE ANTIDUMPING

(90) Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali si intende raccomandare il mantenimento delle misure esistenti. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale informazione.

(91) In base ai fatti e alle considerazioni di cui sopra si conclude che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è opportuno chiudere il riesame intermedio parziale limitato a Jindal e mantenere il dazio antidumping dello 0 % istituito nel quadro dell'inchiesta iniziale sulle importazioni di fogli di PET prodotti ed esportati da Jindal nella Comunità europea.

(92) Per quanto riguarda il riesame in previsione della scadenza di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base ed in ragione delle conclusioni che precedono, è opportuno mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli di PET dall'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È chiuso il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l'altro, dell'India, abitualmente dichiarati ai codici NC ex 3920 62 19 e ex 3920 62 90, e concernenti in particolare il produttore esportatore indiano Jindal Poly Films Limited.

Articolo 2

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) classificabili ai codici NC ex 3920 62 19 (codici TARIC 3920 62 19 03, 3920 62 19 06, 3920 62 19 09, 3920 62 19 13, 3920 62 19 16, 3920 62 19 19, 3920 62 19 23, 3920 62 19 26, 3920 62 19 29, 3920 62 19 33, 3920 62 19 36, 3920 62 19 39, 3920 62 19 43, 3920 62 19 46, 3920 62 19 49, 3920 62 19 53, 3920 62 19 56, 3920 62 19 59, 3920 62 19 63, 3920 62 19 69, 3920 62 19 76, 3920 62 19 78 e 3920 62 19 94) e ex 3920 62 90 (codici TARIC 3920 62 90 33 e 3920 62 90 94) originari dell'India.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti delle società sotto elencate è la seguente:

Società	Dazio definitivo (%)	TARIC addizionale codice
Ester Industries Limited 75-76, Amrit Nagar Behind South Extension Part-1, New Delhi 110 003, India	17,3	A026
Flex Industries Limited A-1, Sector 60 Noida 201 301, (U.P.) India	0,0	A027
Garware Polyester Limited Garware House 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East) Mumbai 400 057, India	6,8	A028
Jindal Poly Films Limited 56 Hanuman Road New Delhi 110 001 India	0,0	A030
MTZ Polyfilms Limited New India Centre, 5th floor 17 Co-operage Road, Mumbai 400 039 India	18,0	A031
Polyplex Corporation Limited B-37, Sector-1 Noida 201 301 Dist. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh India	0,0	A032
SRF Limited Express Building 9-10 Bahadur Shah Zaraf Marg New Delhi 110 002 India	3,5	A753
Tutte le altre società	17,3	A999

3. Qualora una delle parti dimostri alla Commissione, allegando elementi di prova sufficienti, di:

— non avere esportato i prodotti di cui al paragrafo 1 durante i periodi compresi fra il 1° aprile 1999 e il 31 marzo 2000 e fra il 1° luglio 2005 e il 30 giugno 2006,

— non essere collegata ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure istituite dal regolamento (CE) n. 366/2006,

— avere esportato i prodotti in esame dopo il periodo compreso fra il 1° luglio 2005 e il 30 giugno 2006, oppure di avere assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità,

il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare il paragrafo 2, aggiungendo tale parte all'elenco delle società soggette a misure antidumping che figura nella tabella di cui al paragrafo 2; il dazio definitivo corrisponde al dazio medio ponderato del 3,5 %.

4. Il dazio antidumping residuo definitivo applicabile alle importazioni dall'India, precisato al paragrafo 2, è esteso alle importazioni degli stessi fogli di polietilene tereftalato spediti dal Brasile e da Israele (indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarati originari del Brasile o di Israele) (codici TARIC: 3920 62 19 01, 3920 62 19 04, 3920 62 19 07, 3920 62 19 11, 3920 62 19 14, 3920 62 19 17, 3920 62 19 21, 3920 62 19 24, 3920 62 19 27, 3920 62 19 31, 3920 62 19 34, 3920 62 19 37, 3920 62 19 41, 3920 62 19 44, 3920 62 19 47, 3920 62 19 51, 3920 62 19 54, 3920 62 19 57, 3920 62 19 61, 3920 62 19 67, 3920 62 19 74, 3920 62 19 77, 3920 62 19 92, 3920 62 90 31, 3920 62 90 92) ad eccezione di quelli prodotti da:

Terphane Ltda BR 101, km 101, Cabo de Santo Agostinho, Stato di Pernambuco, Brasile (codice addizionale TARIC A569),

Jolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Natania South, 42504, POB 8380, Israele (codice addizionale TARIC A570),

Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd, Kibbutz Hanita, 22885, Israele (codice addizionale TARIC A691).

5. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
F. NUNES CORREIA

REGOLAMENTO (CE) N. 1293/2007 DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 2007

che revoca i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 1050/2002 sulle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan e autorizza il loro rimborso o sgravio e che revoca i dazi compensativi istituiti dal regolamento (CE) n. 960/2003 sulle importazioni di compact disc registrabili originari dell'India, autorizza il loro rimborso o sgravio e chiude il procedimento nei loro confronti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾ («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 19,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore oggetto del riesame

- (1) Il 18 giugno 2002, con il regolamento (CE) n. 1050/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote in via definitiva il dazio provvisorio sulle importazioni di compact disc registrabili originali di Taiwan ⁽³⁾, sono stati istituiti dazi antidumping definitivi sulle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan («il procedimento antidumping iniziale»). I dazi erano compresi tra il 17,7 % e il 38,5 %. Tali provvedimenti sono scaduti *ipso iure* il 18 giugno 2007 conformemente all'avviso della Commissione di scadenza di misure antidumping ⁽⁴⁾.
- (2) Il 5 giugno 2003, con il regolamento (CE) n. 960/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di compact

disc registrabili originari dell'India ⁽⁵⁾ («il procedimento antisovvenzioni iniziale»), sono stati istituiti dazi compensativi definitivi sulle importazioni di compact disc registrabili («CD-R») originari dell'India. Essi ammontavano al 7,3 %.

2. Inchieste precedenti relative alle importazioni di CD-R originari della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e della Malaysia

- (3) Con la decisione 2006/753/CE ⁽⁶⁾, la Commissione ha chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di CD-R originari della Repubblica popolare cinese («RPC»), di Hong Kong e della Malaysia per mancanza di interesse della Comunità a mantenere in vigore le misure («la decisione di chiusura»). Si è concluso che, a motivo della sua modesta quota di mercato, l'industria comunitaria non avrebbe potuto trarre vantaggi significativi dall'istituzione di misure. L'istituzione di misure è stata pertanto considerata eccessiva in rapporto agli effetti negativi sostanziali che avrebbero avuto su importatori, distributori, dettaglianti e consumatori.

3. Apertura di un riesame

- (4) L'avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan e di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di compact disc registrabili originari dell'India è stato pubblicato il 22 marzo 2007 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁷⁾ («l'avviso di apertura»).
- (5) Tali riesami, avviati su iniziativa della Commissione, hanno riguardato solo la valutazione dell'interesse della Comunità, prevedendo la possibilità che la decisione al riguardo avesse effetto retroattivo a decorrere dal 5 novembre 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore della decisione di chiusura. A fini di efficienza procedurale, i riesami dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di CD-R da Taiwan e dei dazi compensativi applicabili alle importazioni di CD-R dall'India sono stati realizzati nel quadro di un'unica inchiesta.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽³⁾ GU L 160 del 18.6.2002, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU C 130 del 12.6.2007, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 138 del 5.6.2003, pag. 1.

⁽⁶⁾ Decisione 2006/753/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, recante chiusura del procedimento antidumping relativo alle importazioni di compact disc registrabili (CD +/-R) originari della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e della Malaysia (GU L 305 del 4.11.2006, pag. 15).

⁽⁷⁾ GU C 66 del 22.3.2007, pag. 16.

- (6) Come indicato sopra, le misure antidumping istituite sulle importazioni originarie di Taiwan sono scadute il 18 giugno 2007. Il riesame riguardante le importazioni da Taiwan è stato pertanto sospeso. Tuttavia, il procedimento è stato ufficialmente portato avanti sino alla data di scadenza poiché la Commissione ha esaminato in particolare la questione dell'abrogazione con effetto retroattivo dei dazi pagati tra il 5 novembre 2006 e il 18 giugno 2007.
- (7) In ragione dell'esigenza di efficienza procedurale e al fine di garantire la coerenza globale delle proprie azioni, la Commissione ha deciso di riassumere le conclusioni di entrambi i riesami nel presente regolamento.

4. Parti interessate dal procedimento

- (8) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del procedimento i produttori, gli importatori e gli utilizzatori comunitari, nonché gli esportatori e i rappresentanti dell'India e di Taiwan. È stata concessa a tutte le parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Poiché i riesami erano limitati all'interesse della Comunità, la Commissione ha invitato a compilare i questionari solo le parti stabilite nella Comunità, ossia produttori, importatori e utilizzatori comunitari. Hanno risposto al questionario un produttore, quattordici importatori e dieci utilizzatori.
- (9) La Commissione ha ricevuto inoltre una lettera dal comitato dei produttori europei di CD («CECMA») che rappresentava il denunziante nei procedimenti antidumping e antisovvenzioni iniziali e nel procedimento conclusosi con la decisione di chiusura, nonché una lettera dell'ex rappresentante della società D, come identificato in tale decisione.
- (10) Inoltre, i servizi della Commissione hanno ricevuto contributi provenienti da altri soggetti interessati, in particolare da distributori e fornitori di un esportatore indiano.
- (11) I servizi della Commissione hanno analizzato con cura tutte le osservazioni e gli argomenti addotti dagli interessati. Data la situazione della produzione comunitaria, tuttavia, le conclusioni del presente riesame si limiteranno all'individuazione dell'industria comunitaria.

5. Periodo dell'inchiesta

- (12) L'inchiesta relativa all'interesse della Comunità ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione dell'interesse della Comunità ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

6. Prodotto in esame e prodotto simile

6.1. Prodotto in esame

- (13) I prodotti oggetto di riesame sono i compact disc registrabili (CD-R) originari dell'India («prodotto in esame»), attualmente classificabili nel codice NC ex 8523 40 11. Tale codice NC viene indicato a titolo puramente informativo.
- (14) Lo stesso prodotto originario di Taiwan è stato oggetto di riesame nel periodo compreso tra il 22 marzo 2007 (data di pubblicazione dell'avviso di apertura del procedimento) e il 18 giugno 2007 (data di scadenza dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di CD-R da Taiwan).
- (15) I prodotti in questione sono dischi di policarbonato ricoperti di uno strato di sostanza colorante, di uno strato di materiale riflettente e di uno strato protettivo. Sebbene la registrazione su tali dischi possa essere effettuata in varie fasi, le informazioni registrate non possono essere cancellate. Il disco è un supporto di memorizzazione ottica di dati digitali o suoni.
- (16) I CD-R possono essere distinti in base al tipo di dati in essi contenuti (CD-R per dati o CD-R musicali), alla capacità di memorizzazione, allo strato di metallo riflettente e alla presenza o meno di diciture stampate sui CD-R. Tutti i tipi di CD-R hanno le medesime caratteristiche fisiche e tecniche e sono utilizzati per gli stessi scopi. Pertanto, vengono considerati un unico prodotto.

6.2. Prodotto simile

- (17) Nel quadro del presente procedimento non sono pervenute alla Commissione osservazioni per contestare la comparabilità dei CD-R importati o prodotti nella Comunità. Per tale ragione tutti i tipi di CD-R originari dell'India o di Taiwan o prodotti nella Comunità sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base.

B. PRODUZIONE COMUNITARIA E INDUSTRIA COMUNITARIA

1. Produzione comunitaria e industria comunitaria nel procedimento conclusosi con la decisione di chiusura

- (18) In detti procedimenti (cfr. i considerando 28 e 58 e seguenti della decisione di chiusura), i servizi della Commissione hanno constatato che la produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base consta di 10 produttori. Solamente uno di essi veniva considerato componente dell'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, la Manufacturing Advanced MEDIA («MAM-E»).

2. Produzione comunitaria e industria comunitaria nel presente procedimento

- (19) Nessuno dei produttori considerati componenti della produzione comunitaria in base alla decisione di chiusura ha partecipato al procedimento in corso.
- (20) La Commissione ha inoltre ricevuto elementi di prova attestanti che l'unica società che costituisce l'industria comunitaria nel quadro del procedimento conclusosi con la decisione di chiusura è in corso di liquidazione. Il suo ex rappresentante ha confermato la notizia per iscritto. La Commissione ha ricevuto inoltre copia dell'ordinanza di liquidazione pronunciata dal giudice, attestante la cessazione dell'attività della società. Il questionario inviato dalla Commissione è stato rispedito con l'annotazione «in liquidazione giudiziaria».
- (21) Inoltre, nonostante il CECMA si fosse espresso a favore del mantenimento delle misure, non ha presentato alcun questionario né alcuna prova per conto dei produttori comunitari, membri dell'associazione.
- (22) Un'altra società (la società A, come identificato nella decisione di chiusura) ha comunicato alla Commissione di aver cessato la propria produzione nella Comunità.
- (23) Infine, la Commissione ha ricevuto anche una risposta dalla società B (come identificato nella decisione di chiusura). Non è stata fornita alla Commissione alcuna prova che contraddica le conclusioni della decisione di chiusura, ossia che la società B non va inclusa nella definizione dell'industria comunitaria e che la sua produzione deve essere esclusa dalla definizione della produzione comunitaria (cfr. il considerando 40 della decisione di chiusura).
- (24) Si è concluso pertanto che l'industria comunitaria non esiste più e che, di conseguenza, decade l'interesse della Comunità.

C. APPLICAZIONE RETROATTIVA

- (25) Alla luce di quanto sopra, le misure antidumping applicabili alle importazioni di CD-R originari di Taiwan e le

misure compensative applicabili alle importazioni di CD-R originari dell'India vanno abrogate con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione di chiusura.

- (26) Ne consegue che i dazi antidumping definitivi pagati o contabilizzati a norma del regolamento (CE) n. 1050/2002 sulle importazioni di CD-R originari di Taiwan e i dazi compensativi definitivi pagati o contabilizzati a norma del regolamento (CE) n. 960/2003 sulle importazioni CD-R originari dell'India e immessi in libera pratica dal 5 novembre 2006, vanno rimborsati o sgravati.
- (27) Conformemente alla vigente normativa doganale le domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi antidumping sulle importazioni di compact disc registrabili (CD-R) originari di Taiwan istituiti dal regolamento (CE) n. 1050/2002 e i dazi compensativi sulle importazioni di compact disc registrabili (CD-R) originari dell'India istituiti dal regolamento (CE) n. 960/2003 sono abrogati.

Articolo 2

Il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di CD-R originari dell'India è chiuso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 è applicabile a decorrere dal 5 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. NUNES CORREIA

REGOLAMENTO (CE) N. 1294/2007 DELLA COMMISSIONE**del 5 novembre 2007****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai

paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 5 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	71,8
	MK	52,6
	TR	85,1
	ZZ	69,8
0707 00 05	JO	186,1
	MA	47,1
	MK	70,4
	TR	110,4
	ZZ	103,5
0709 90 70	MA	79,0
	TR	89,3
	ZZ	84,2
0805 20 10	MA	94,2
	ZZ	94,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	HR	39,1
	TR	84,1
	UY	70,4
	ZZ	64,5
0805 50 10	AR	84,0
	TR	92,3
	ZA	55,0
	ZZ	77,1
0806 10 10	BR	249,1
	TR	123,4
	US	252,9
	ZZ	208,5
0808 10 80	AR	81,9
	AU	183,7
	CA	105,4
	CL	86,0
	MK	20,2
	NZ	45,9
	US	98,9
	ZA	92,9
ZZ	89,4	
0808 20 50	AR	49,4
	CN	76,2
	TR	117,3
	ZZ	81,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1295/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2007

che sottopone a registrazione le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

La Commissione ha ricevuto una richiesta conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base di sottoporre a registrazione alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese.

A. PRODOTTO IN ESAME

- (1) Il prodotto in esame da sottoporre a registrazione è costituito da mandarini (compresi i tangerini e i mandarini satsuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti alla voce 2008 della NC, originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), classificabili ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90.

B. DOMANDA

- (2) La Commissione, avendo ricevuto una denuncia da parte della Federazione nazionale spagnola delle associazioni dell'industria delle conserve vegetali (FNACV) (di seguito «il richiedente»), ha stabilito che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento e pertanto a norma dell'articolo 5 del regolamento di base ha annunciato, mediante un avviso («avviso di

apertura») pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, l'apertura di un procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese ⁽²⁾.

- (3) Il richiedente chiede inoltre che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione.

C. MISURE IN VIGORE

- (4) Attualmente il prodotto in esame è in gran parte oggetto di misure definitive di salvaguardia istituite dal regolamento (CE) n. 658/2004 della Commissione ⁽³⁾. Tali misure scadranno l'8 novembre 2007.

D. MOTIVI DELL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

- (5) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, non possono essere istituite misure provvisorie prima di sessanta giorni dall'apertura dell'inchiesta. Tuttavia, conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, può essere riscosso un dazio antidumping definitivo sui prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie, purché siano rispettate le condizioni di cui a tale paragrafo e le importazioni siano state registrate a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, dello stesso regolamento. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria comunitaria che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.
- (6) La domanda contiene elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione. Ciò è suffragato inoltre da prove fornite da altre fonti.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU C 246 del 20.10.2007, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 67.

- (7) Per quanto riguarda il dumping, la Commissione dispone di elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese sono oggetto di dumping e che gli esportatori esercitano pratiche di dumping. La denuncia antidumping e la domanda di registrazione contengono elementi di prova relativi ai prezzi all'esportazione della stagione 2006/07. Ciò è confermato inoltre da informazioni provenienti da dati Eurostat e da diverse offerte o dichiarazioni di prezzi all'esportazione, ricavate da una serie di fonti e destinate a diversi importatori. Nella fase attuale e previa disponibilità di ulteriori dati durante l'inchiesta, le prove relative al valore normale contenute nella denuncia antidumping e nella richiesta di registrazione constano di dati dettagliati riguardanti i prezzi sul mercato interno e i costi di produzione forniti da tutti o quasi tutti i produttori di un paese di riferimento. In questo stadio tali dati, opportunamente corretti per tener conto dei costi di trasporto stimati e di altri costi, sembrerebbero interessare lo stesso prodotto, lo stesso periodo e lo stesso livello di scambi e risulterebbero pertanto ampiamente comparabili. Nell'insieme, data l'entità dei presunti margini di dumping, tali elementi di prova dimostrano in maniera sufficiente che nella fase attuale gli esportatori in questione esercitano pratiche di dumping.
- (8) Per quanto riguarda il pregiudizio, la Commissione dispone di prove prima facie sufficienti che le pratiche di dumping esercitate dagli esportatori arrecano o possono arrecare pregiudizio. Tali prove consistono in dati dettagliati, contenuti nella denuncia antidumping e nella domanda di registrazione e suffragati da informazioni fornite da altre fonti, concernenti i fondamentali fattori di pregiudizio di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Inoltre, le prove relative all'inchiesta precedente di salvaguardia confermano la tesi secondo la quale, mancando la misura di salvaguardia, il volume delle importazioni aumenterà sensibilmente e l'industria comunitaria subirà un ulteriore pregiudizio.
- (9) La Commissione dispone inoltre di elementi di prova prima facie sufficienti, contenuti nella denuncia antidumping e nella domanda di registrazione e suffragati da informazioni fornite da altre fonti, secondo le quali gli importatori sapevano o avrebbero dovuto sapere che gli esportatori esercitano pratiche di dumping arrecanti pregiudizio o potenzialmente arrecanti pregiudizio all'industria comunitaria. È stato pubblicato un avviso di apertura di un'inchiesta per presunto dumping pregiudizievole. Inoltre, diversi articoli apparsi nella stampa specializzata per un lungo periodo fanno supporre che l'industria comunitaria può subire un pregiudizio da importazioni a basso prezzo provenienti dalla Cina. Infine, data l'importanza delle pratiche di dumping che potrebbero aver luogo, si può ragionevolmente concludere che gli importatori conoscano o dovrebbero conoscere la situazione.
- (10) Inoltre, la Commissione dispone di elementi di prova prima facie sufficienti secondo i quali questo tipo di pregiudizio è causato o sarebbe causato da massicce importazioni oggetto di dumping nell'arco di un periodo relativamente breve che, dati i tempi e il volume delle importazioni oggetto di dumping e altri elementi (ad esempio, il rapido accumulo di scorte) potrebbero compromettere seriamente l'effetto riparatore di dazi antidumping definitivi, a meno che tali dazi siano applicati con effetto retroattivo. Tali prove, contenute nella denuncia antidumping e nella domanda di registrazione e suffragate da informazioni fornite da altre fonti, consistono in informazioni sulla natura del prodotto, in particolare sul suo carattere fungibile e stagionale, e sul fatto che è messo in conserva e può essere facilmente immagazzinato per lunghi periodi e facilmente trasportato. In tal modo è inoltre possibile costituire rapidamente delle scorte. Infine, elementi di prova dell'inchiesta di salvaguardia confermano la tesi secondo la quale, in assenza di misure, il volume delle importazioni potrebbe nuovamente aumentare drasticamente. Ciò è particolarmente vero in quanto la misura di salvaguardia scade poco dopo l'inizio del periodo di messa in conserva.
- (11) Di conseguenza, le condizioni di registrazione sono in questo caso soddisfatte.

E. PROCEDURA

- (12) Alla luce di quanto suindicato, la Commissione ha concluso che la domanda del richiedente contiene elementi di prova sufficienti per sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

- (13) Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

F. REGISTRAZIONE

- (14) In conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame devono essere sottoposte a registrazione al fine di garantire che, se dall'inchiesta dovesse risultare la necessità di applicare dazi antidumping, questi ultimi, qualora siano soddisfatte le necessarie condizioni, possano essere riscossi a titolo retroattivo, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.

- (15) L'eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dai risultati dell'inchiesta antidumping. Le dichiarazioni contenute nella denuncia in merito alla richiesta di apertura di un'inchiesta sono per oltre il 50 % a favore del dumping e per il 30 % a favore del pregiudizio.

G. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (16) I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾,

disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di mandarini (compresi i tangerini e i mandarini satsuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti alla voce 2008 della NC, originari della Repubblica popolare cinese, classificabili ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 (codici TARIC 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67, 2008 30 90 69). La registrazione scade nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si chiede alle autorità doganali di adottare le opportune

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2007.

Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1296/2007 DELLA COMMISSIONE**del 5 novembre 2007****relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nello Skagerrak per le navi battenti bandiera svedese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, fissa i contingenti per il 2007.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2007.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca
e degli affari marittimi

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).

ALLEGATO

N.	66
Stato membro	Svezia
Stock	COD/03AN.
Specie	Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>)
Zona	Skagerrak
Data	22.10.2007

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2007/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2007

relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le alluvioni possono provocare vittime, l'evacuazione di persone e danni all'ambiente, compromettere gravemente lo sviluppo economico e mettere in pericolo le attività economiche della Comunità.
- (2) Le alluvioni sono fenomeni naturali impossibili da prevenire. Tuttavia alcune attività umane (come la crescita degli insediamenti umani e l'incremento delle attività economiche nelle pianure alluvionali, nonché la riduzione della naturale capacità di ritenzione idrica del suolo a causa dei suoi vari usi) e i cambiamenti climatici contribuiscono ad aumentarne la probabilità e ad aggravarne gli impatti negativi.
- (3) Ridurre i rischi di conseguenze negative derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale, l'attività economica e le infrastrutture, connesse con le alluvioni, è possibile e auspicabile ma, per essere efficaci, le misure per ridurre tali rischi dovrebbero, per quanto possibile, essere coordinate a livello di bacino idrografico.

(4) La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ⁽³⁾, introduce l'obbligo di predisporre piani di gestione dei bacini idrografici per tutti i distretti idrografici al fine di realizzare un buono stato ecologico e chimico delle acque e contribuirà a mitigare gli effetti delle alluvioni. La riduzione del rischio di alluvioni non figura, tuttavia, tra gli obiettivi principali di tale direttiva, né questa tiene conto dei futuri mutamenti dei rischi di alluvioni derivanti dai cambiamenti climatici.

(5) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Gestione dei rischi di inondazione — Prevenzione, protezione e mitigazione delle inondazioni» del 12 luglio 2004 presenta un'analisi e un approccio specifico per la gestione dei rischi di alluvioni a livello comunitario e afferma che un'azione concertata e coordinata a livello comunitario apporterebbe un notevole valore aggiunto e migliorerebbe il livello globale di protezione contro le alluvioni.

(6) Oltre al coordinamento tra gli Stati membri, l'efficace prevenzione e mitigazione delle alluvioni richiede la cooperazione con i paesi terzi. Questo è in linea con la direttiva 2000/60/CE e i principi internazionali di gestione del rischio di alluvioni sviluppati segnatamente nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, approvata con decisione 95/308/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, e con i successivi accordi di applicazione.

(7) La decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile ⁽⁵⁾, mobilita supporto e assistenza da parte degli Stati membri in caso di emergenze gravi, comprese le alluvioni. La protezione civile può dare risposte adeguate alle popolazioni colpite e migliorarne la preparazione e la capacità di far fronte a queste calamità.

⁽¹⁾ GU C 195 del 18.8.2006, pag. 37.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 giugno 2006 (GU C 300 E del 9.12.2006, pag. 123), posizione comune del Consiglio del 23 novembre 2006 (GU C 311 E del 19.12.2006, pag. 10) e posizione del Parlamento europeo del 25 aprile 2007. Decisione del Consiglio del 18 settembre 2007.

⁽³⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 186 del 5.8.1995, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

- (8) A norma del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽¹⁾, è possibile erogare tempestivamente un aiuto finanziario in caso di grave calamità per far sì che gli abitanti, le aree naturali, le regioni e i paesi colpiti possano tornare a condizioni il più normali possibile. Tuttavia, questi interventi del Fondo riguardano solo le operazioni di emergenza e non le fasi che la precedono.
- (9) Nell'elaborare le politiche relative agli usi idrici e territoriali, gli Stati membri e la Comunità dovrebbero tenere conto degli impatti potenziali che tali politiche potrebbero avere sui rischi di alluvioni e sulla gestione dei medesimi.
- (10) Il territorio della Comunità è colpito da varie tipologie di alluvioni, come quelle causate dallo straripamento dei fiumi, le piene repentine, le alluvioni urbane e le inondazioni marine delle zone costiere. I danni provocati da questi fenomeni possono inoltre variare da un paese o da una regione all'altra della Comunità. Ne consegue pertanto che gli obiettivi per la gestione dei rischi di alluvioni dovrebbero essere stabiliti dagli stessi Stati membri e tener conto delle condizioni locali e regionali.
- (11) In alcune zone della Comunità si potrebbe ritenere che i rischi di alluvioni non siano significativi, ad esempio nel caso di aree disabitate o scarsamente popolate oppure in zone che presentano limitati beni economici o un ridotto valore ecologico. In ogni distretto idrografico o unità di gestione dovrebbero essere valutati i rischi di alluvioni e la necessità di ulteriori azioni, quali le valutazioni dei potenziali di protezione contro le alluvioni.
- (12) Per poter disporre di un efficace strumento d'informazione e di una solida base per definire le priorità e adottare ulteriori decisioni di carattere tecnico, finanziario e politico riguardo alla gestione del rischio di alluvioni è necessario prevedere l'elaborazione di mappe della pericolosità e di mappe del rischio di alluvioni in cui siano riportate le potenziali conseguenze negative associate ai vari scenari di alluvione, comprese informazioni sulle potenziali fonti di inquinamento ambientale a seguito di alluvioni. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero valutare le attività che determinano un aumento dei rischi di alluvioni.
- (13) Per evitare o ridurre gli impatti negativi delle alluvioni nell'area interessata è opportuno predisporre piani di gestione del rischio di alluvioni. Le cause e le conseguenze di questi fenomeni sono diversi nei vari paesi e regioni della Comunità. I suddetti piani di gestione dovrebbero pertanto tener conto delle specifiche caratteristiche delle zone da essi coperte e proporre soluzioni mirate in base alle esigenze e alle priorità di tali zone, garantendo sempre il coordinamento appropriato all'interno dei distretti idrografici e promuovendo la realizzazione degli obiettivi in materia ambientale stabiliti dalla legislazione comunitaria. In particolare, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'adottare misure o dall'intraprendere azioni atte ad aumentare significativamente il rischio di alluvioni in altri Stati membri, a meno che tali misure siano state coordinate e gli Stati membri interessati abbiano trovato una soluzione concordata.
- (14) I piani di gestione del rischio di alluvioni dovrebbero essere incentrati sulla prevenzione, sulla protezione e sulla preparazione. Al fine di conferire maggiore spazio ai fiumi, tali piani dovrebbero comprendere, ove possibile, il mantenimento e/o il ripristino delle pianure alluvionali, nonché misure volte a prevenire e a ridurre i danni alla salute umana, all'ambiente, al patrimonio culturale e all'attività economica. Gli elementi dei piani di gestione del rischio di alluvioni dovrebbero essere riesaminati periodicamente e, se necessario, aggiornati, tenendo conto delle probabili ripercussioni dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni.
- (15) Il principio di solidarietà è estremamente importante nel contesto della gestione del rischio di alluvioni. Esso dovrebbe spronare gli Stati membri a trovare un'equa ripartizione delle responsabilità, quando misure riguardanti la gestione del rischio di alluvione lungo i corsi d'acqua sono decise collettivamente nell'interesse comune.
- (16) Per evitare attività superflue e al fine di conseguire gli obiettivi e adempiere agli obblighi della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di utilizzare le valutazioni preliminari del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni nonché i piani di gestione di tale rischio già esistenti.
- (17) L'elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla direttiva 2000/60/CE e l'elaborazione dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui alla presente direttiva rientrano nella gestione integrata dei bacini idrografici. I due processi dovrebbero pertanto sfruttare le reciproche potenzialità di sinergie e benefici comuni, tenuto conto degli obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/CE, garantendo l'efficienza e un razionale utilizzo delle risorse pur riconoscendo che a norma della presente direttiva e della direttiva 2000/60/CE le autorità competenti e le unità di gestione potrebbero essere diverse.
- (18) Gli Stati membri dovrebbero basare le loro valutazioni, le loro mappe e i loro piani sulle «migliori pratiche» e sulle «migliori tecnologie disponibili» appropriate, che non comportino costi eccessivi, nel campo della gestione dei rischi di alluvioni.

⁽¹⁾ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

(19) Se un corpo idrico presenta vari utilizzi per diverse forme di attività umane sostenibili (ad esempio la gestione del rischio di alluvioni, l'ecologia, la navigazione interna o la produzione di energia idroelettrica) e se tali utilizzi presentano ripercussioni sul corpo idrico in questione, la direttiva 2000/60/CE prevede, all'articolo 4, un processo chiaro e trasparente per trattare di tali utilizzi e ripercussioni, tra cui l'eventuale deroga alla realizzazione degli obiettivi di «buono stato» delle acque o di «non deterioramento». La direttiva 2000/60/CE prevede inoltre, all'articolo 9, il recupero dei costi.

(20) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.

(21) In particolare, la Commissione ha il potere di adeguare l'allegato ai progressi scientifici e tecnici. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis, della decisione 1999/468/CE.

(22) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare intende promuovere l'integrazione nelle politiche comunitarie di un livello elevato di tutela ambientale secondo il principio dello sviluppo sostenibile, come previsto dall'articolo 37 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(23) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di un quadro per i provvedimenti volti a ridurre i rischi di danni provocati dalle alluvioni, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24) In conformità ai principi di proporzionalità e sussidiarietà e al protocollo sull'applicazione di detti principi accluso al trattato e in considerazione delle capacità di cui dispongono gli Stati membri, andrebbe garantito un elevato grado di flessibilità a livello locale e regionale, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione e la responsabilità delle autorità.

(25) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ⁽²⁾, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, oltre alle definizioni di «fiume», «bacino idrografico», «sottobacino» e «distretto idrografico» di cui all'articolo 2, della direttiva 2000/60/CE, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «alluvione»: l'allagamento temporaneo di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua. Ciò include le inondazioni causate da fiumi, torrenti di montagna, corsi d'acqua temporanei mediterranei, e le inondazioni marine delle zone costiere e può escludere gli allagamenti causati dagli impianti fognari;
- 2) «rischio di alluvioni»: la combinazione della probabilità di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica derivanti da tale evento.

Articolo 3

1. Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri ricorrono alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 della direttiva 2000/60/CE.

2. Tuttavia, ai fini dell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri possono:

- a) nominare autorità competenti diverse da quelle individuate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE;
- b) individuare talune zone costiere o singoli bacini idrografici e assegnarli ad un'unità di gestione diversa da quelle assegnate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

⁽²⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

In tali casi gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 26 maggio 2010, le informazioni di cui all'allegato I, della direttiva 2000/60/CE. A tal fine ogni riferimento alle autorità competenti e ai distretti idrografici è considerato come riferimento alle autorità competenti e all'unità di gestione di cui al presente articolo. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche delle informazioni fornite conformemente al presente paragrafo entro tre mesi dalla data in cui esse hanno effetto.

CAPO II

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

Articolo 4

1. Gli Stati membri svolgono, per ciascun distretto idrografico o unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), o parte di un distretto idrografico internazionale situato sul loro territorio, una valutazione preliminare del rischio di alluvioni a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Sulla base delle informazioni disponibili o di quelle facili da ottenere, quali i dati registrati e gli studi sugli sviluppi a lungo termine, tra cui in particolare le conseguenze del cambiamento climatico sul verificarsi delle alluvioni, una valutazione preliminare del rischio di alluvioni è effettuata per fornire una valutazione dei rischi potenziali. Essa comprende almeno i seguenti elementi:

- a) mappe in scala appropriata del distretto idrografico comprendenti i confini dei bacini idrografici, dei sottobacini e, laddove esistono, delle zone costiere, dalle quali risulti la topografia e l'utilizzo del territorio;
- b) descrizione delle alluvioni avvenute in passato, che hanno avuto notevoli conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche che con elevata probabilità possono ancora verificarsi in futuro in maniera simile, compresa la portata dell'inondazione e le vie di deflusso delle acque e una valutazione delle conseguenze negative che hanno avuto;
- c) descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato, qualora si ipotizzi che, in futuro, da eventi dello stesso tipo possano derivare notevoli conseguenze negative;

e, in funzione delle esigenze specifiche degli Stati membri, comprende:

- d) una valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche, tenuto conto per quanto possibile di elementi quali la topografia, la posizione dei corsi d'acqua e le loro caratteristiche idrologiche e geomorfologiche generali, tra cui il ruolo delle pianure alluvionali come aree naturali di ritenzione delle acque, l'efficacia delle infrastrutture artificiali esistenti per la protezione dalle allu-

vioni, la posizione delle zone popolate e delle zone in cui insistono attività economiche e gli sviluppi a lungo termine compresi gli impatti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni.

3. Nel caso dei distretti idrografici internazionali o delle unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), condivisi con altri Stati membri, gli Stati membri garantiscono che lo scambio delle pertinenti informazioni avvenga tra le autorità competenti interessate.

4. Gli Stati membri completano la valutazione preliminare del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2011.

Articolo 5

1. In base alla valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all'articolo 4, gli Stati membri individuano per ciascun distretto idrografico o unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), o parte di un distretto idrografico internazionale situato sul loro territorio le zone per le quali essi stabiliscono che esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni o si possa ritenere probabile che questo si generi.

2. L'individuazione di cui al paragrafo 1 di una zona nell'ambito di un distretto idrografico internazionale o di un'unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), condivisa con un altro Stato membro viene coordinata tra gli Stati membri interessati.

CAPO III

MAPPE DELLA PERICOLOSITÀ E MAPPE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

Articolo 6

1. Gli Stati membri predispongono, a livello di distretto idrografico o unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni, nella scala più appropriata per le zone individuate nell'articolo 5, paragrafo 1.

2. L'elaborazione di mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni per le zone di cui all'articolo 5 condivise con altri Stati membri è preceduta da uno scambio di informazioni preliminare tra gli Stati membri interessati.

3. Le mappe della pericolosità da alluvione contengono la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:

- a) scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi;
- b) media probabilità di alluvioni (tempo di ritorno probabile \geq cento anni);
- c) elevata probabilità di alluvioni, se opportuno.

4. Per ciascuno degli scenari di cui al paragrafo 3 è necessario indicare i seguenti elementi:

- a) portata della piena;
- b) profondità delle acque o, se del caso, livello delle acque;
- c) se opportuno, velocità del flusso o flusso d'acqua considerato.

5. Le mappe del rischio di alluvioni indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni nell'ambito degli scenari di cui al paragrafo 3 ed espresse in termini di:

- a) numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati;
- b) tipo di attività economiche insistenti sull'area potenzialmente interessata;
- c) impianti di cui all'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento⁽¹⁾, che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione e aree protette potenzialmente interessate, individuate nell'allegato IV, paragrafo 1, punti i), iii) e v) della direttiva 2000/60/CE;
- d) altre informazioni considerate utili dagli Stati membri, come l'indicazione delle aree in cui possono verificarsi alluvioni con elevato volume di sedimenti trasportati e colate detritiche e informazioni su altre notevoli fonti di inquinamento.

6. Gli Stati membri possono decidere che, per le zone costiere in cui esiste un adeguato livello di protezione, l'elaborazione di mappe della pericolosità da alluvione si limiti allo scenario di cui al paragrafo 3, lettera a).

7. Gli Stati membri possono decidere che, per le zone in cui le inondazioni sono causate dalle acque sotterranee, l'elaborazione di mappe della pericolosità da alluvione si limiti allo scenario di cui al paragrafo 3, lettera a).

8. Gli Stati membri provvedono a ultimare le mappe della pericolosità da alluvione e quelle del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2013.

CAPO IV

PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

Articolo 7

1. Sulla base delle mappe di cui all'articolo 6, gli Stati membri stabiliscono piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico o unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), per le zone individuate

nell'articolo 5, paragrafo 1, e le zone contemplate dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), conformemente alle modalità descritte nei paragrafi 2 e 3, del presente articolo.

2. Gli Stati membri definiscono obiettivi appropriati per la gestione dei rischi di alluvioni per le zone individuate nell'articolo 5, paragrafo 1, e le zone contemplate dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), ponendo l'accento sulla riduzione delle potenziali conseguenze negative che un simile evento potrebbe avere per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica e, se ritenuto opportuno, su iniziative non strutturali e/o sulla riduzione della probabilità di inondazione.

3. I piani di gestione del rischio di alluvioni comprendono misure per raggiungere gli obiettivi definiti a norma del paragrafo 2 nonché gli elementi indicati nell'allegato, parte A.

I piani di gestione del rischio di alluvioni tengono conto degli aspetti pertinenti quali i costi e benefici, la portata della piena, le vie di deflusso delle acque e le zone con capacità di espansione delle piene, come le pianure alluvionali naturali, gli obiettivi ambientali dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, la gestione del suolo e delle acque, la pianificazione del territorio, l'utilizzo del territorio, la conservazione della natura, la navigazione e le infrastrutture portuali.

I piani di gestione del rischio di alluvioni riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, e in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvioni e i sistemi di allertamento, e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato. I piani di gestione del rischio di alluvioni possono anche comprendere la promozione di pratiche sostenibili di utilizzo del suolo, il miglioramento di ritenzione delle acque nonché l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale.

4. In linea con il principio di solidarietà, i piani di gestione del rischio di alluvioni stabiliti in uno Stato membro non includono misure che, per la loro portata e il loro impatto, aumentano considerevolmente il rischio di alluvioni a monte o a valle di altri paesi dello stesso bacino idrografico o sottobacino, a meno che tali misure non siano state coordinate e non sia stata trovata una soluzione concordata tra gli Stati membri interessati nel quadro dell'articolo 8.

5. Gli Stati membri provvedono a ultimare e pubblicare i piani di gestione del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2015.

Articolo 8

1. Per i distretti idrografici o le unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), che ricadono interamente nel loro territorio, gli Stati membri garantiscono che vengano predisposti un unico piano di gestione del rischio di alluvioni o una serie di piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico.

⁽¹⁾ GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

2. Qualora i distretti idrografici internazionali o le unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), ricadono interamente nel territorio della Comunità, gli Stati membri garantiscono il coordinamento, al fine di predisporre un unico piano internazionale di gestione del rischio di alluvioni o una serie di piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico internazionale. In mancanza di tali piani, gli Stati membri predispongono piani di gestione del rischio di alluvioni che comprendano almeno le parti del distretto idrografico internazionale che ricadono all'interno del loro territorio, per quanto possibile coordinati a livello di distretto idrografico internazionale.

3. Qualora i distretti idrografici internazionali o le unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), si estendano oltre i confini comunitari, gli Stati membri si adoperano per predisporre un unico piano internazionale di gestione del rischio di alluvioni o una serie di piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico internazionale; se ciò non fosse possibile, per le parti del distretto idrografico internazionale che ricadono all'interno del loro territorio si applica il paragrafo 2.

4. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono integrati, se ritenuto opportuno dai paesi che condividono un sottobacino, da piani di gestione del rischio di alluvioni più dettagliati, coordinati a livello di sottobacini internazionali.

5. Se uno Stato membro individua un problema avente un impatto sulla gestione dei rischi di alluvioni delle proprie acque che non riesce a risolvere autonomamente, esso può sottoporlo alla Commissione o ad ogni altro Stato membro interessato avanzando raccomandazioni per trovare una soluzione.

La Commissione dà una risposta alle relazioni e alle raccomandazioni degli Stati membri entro un termine di sei mesi.

CAPO V

COORDINAMENTO CON LA DIRETTIVA 2000/60/CE, INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO

Articolo 9

Gli Stati membri prendono le misure appropriate per coordinare l'applicazione della presente direttiva nonché della direttiva 2000/60/CE mirando a migliorare l'efficacia, lo scambio di informazioni ed a realizzare sinergie e vantaggi comuni tenendo conto degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE. In particolare:

1) le prime mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e i successivi riesami di cui agli articoli 6 e 14 della presente direttiva sono preparati in modo che le informazioni in essi contenute siano coerenti con le pertinenti informazioni presentate a norma della direttiva 2000/60/CE. Essi sono coordinati e possono essere integrati nei riesami di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE;

2) l'elaborazione dei primi piani di gestione del rischio di alluvioni e i successivi riesami di cui agli articoli 7 e 14 della presente direttiva sono effettuati in coordinamento con i riesami dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e possono essere integrati nei medesimi;

3) la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, prevista dall'articolo 10 della presente direttiva, è coordinata, se opportuno, con la partecipazione attiva delle parti interessate prevista dall'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE.

Articolo 10

1. Ai sensi della normativa comunitaria applicabile, gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e i piani di gestione del rischio di alluvioni.

2. Gli Stati membri incoraggiano la partecipazione attiva delle parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui al capo IV.

CAPO VI

MISURE DI ATTUAZIONE E MODIFICAZIONI

Articolo 11

1. La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, formati tecnici per l'elaborazione e la trasmissione dei dati, compresi i dati statistici e cartografici destinati alla Commissione. I formati tecnici dovrebbero essere adottati almeno due anni prima delle date indicate rispettivamente nell'articolo 4, paragrafo 4, nell'articolo 6, paragrafo 8, e nell'articolo 7, paragrafo 5, tenendo conto delle attuali norme nonché dei formati elaborati negli atti comunitari pertinenti.

2. La Commissione, tenendo conto delle scadenze fissate per il riesame e l'aggiornamento, può adeguare l'allegato al progresso scientifico e tecnico.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

Articolo 12

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 2000/60/CE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

CAPO VII

MISURE TRANSITORIE

Articolo 13

1. Gli Stati membri possono decidere di non svolgere la valutazione preliminare del rischio di cui all'articolo 4 per i bacini idrografici, i sottobacini o le zone costiere se hanno:

- a) già effettuato una valutazione del rischio che li porta alla conclusione, prima del 22 dicembre 2010, che esista un potenziale rischio significativo di alluvioni o che si possa ritenere probabile che questo si generi, dando luogo all'individuazione della zona tra quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1; oppure
- b) deciso, prima del 22 dicembre 2010, di elaborare mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e di stabilire piani di gestione del rischio di alluvioni conformemente alle pertinenti disposizioni della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono decidere di avvalersi di mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni completate prima del 22 dicembre 2010, se tali mappe forniscono un livello di informazioni equivalente ai requisiti dell'articolo 6.

3. Gli Stati membri possono decidere di avvalersi di piani di gestione del rischio di alluvioni completati prima del 22 dicembre 2010, purché il contenuto di tali piani sia equivalente ai requisiti prescritti all'articolo 7.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatto salvo l'articolo 14.

CAPO VIII

RIESAMI, RELAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

1. La valutazione preliminare del rischio di alluvioni o la valutazione e le decisioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, è riesaminata e, se del caso, aggiornata entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni sei anni.

2. Le mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni sono riesaminate e, se del caso, aggiornate entro il 22 dicembre 2019 e successivamente ogni sei anni.

3. Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati, compresi gli elementi che figurano nella parte B dell'allegato, entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni.

4. I riesami di cui ai paragrafi 1 e 3 tengono conto del probabile impatto dei cambiamenti climatici sul verificarsi di alluvioni.

Articolo 15

1. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e i piani di gestione del rischio di alluvioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 nonché il loro riesame e, eventualmente, gli aggiornamenti entro tre mesi dalle date indicate, rispettivamente, nell'articolo 4, paragrafo 4, nell'articolo 6, paragrafo 8, nell'articolo 7, paragrafo 5, e nell'articolo 14.

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle decisioni prese ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3 e mettono a disposizione le pertinenti informazioni al riguardo entro le date indicate, rispettivamente, nell'articolo 4, paragrafo 4, nell'articolo 6, paragrafo 8 e nell'articolo 7, paragrafo 5.

Articolo 16

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni sei anni. Nell'elaborare la relazione si tiene conto degli impatti dei cambiamenti climatici.

Articolo 17

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 26 novembre 2009. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 23 ottobre 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

M. LOBO ANTUNES

ALLEGATO

A. Piani di gestione del rischio di alluvioni

I. Elementi che devono figurare nel primo piano di gestione del rischio di alluvioni:

- 1) conclusioni della valutazione preliminare del rischio di alluvioni prevista dal capo II sotto forma di una mappa di sintesi del distretto idrografico o dell'unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), che delimita le zone individuate all'articolo 5, paragrafo 1, che sono oggetto di questo piano di gestione del rischio di alluvioni;
- 2) mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni predisposte a norma del capo III o già esistenti conformemente all'articolo 13 e conclusioni ricavate dalla loro lettura;
- 3) descrizione degli appropriati obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, definiti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2;
- 4) sintesi delle misure e relativo ordine di priorità intese a raggiungere gli appropriati obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, comprese quelle adottate a norma dell'articolo 7, e delle misure in materia di alluvioni adottate nell'ambito di altri atti comunitari, comprese le direttive del Consiglio 85/337/CEE, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽¹⁾, e 96/82/CE, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose⁽²⁾, la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente⁽³⁾, e la direttiva 2000/60/CE;
- 5) qualora disponibile, per i bacini idrografici o sottobacini condivisi, descrizione della metodologia di analisi dei costi e benefici, definita dagli Stati membri interessati, utilizzata per valutare le misure aventi effetti transnazionali.

II. Descrizione dell'attuazione del piano:

- 1) descrizione dell'ordine di priorità e delle modalità di monitoraggio dello stato di attuazione del piano;
- 2) sintesi delle misure/azioni adottate per informare e consultare il pubblico;
- 3) elenco delle autorità competenti e, se del caso, descrizione del processo di coordinamento messo in atto all'interno di un distretto idrografico internazionale e del processo di coordinamento con la direttiva 2000/60/CE.

B. Elementi che devono figurare nei successivi aggiornamenti dei piani di gestione del rischio di alluvioni:

- 1) eventuali modifiche o aggiornamenti apportati dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni, compresa una sintesi dei riesami svolti a norma dell'articolo 14;
- 2) valutazione dei progressi realizzati per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
- 3) descrizione motivata delle eventuali misure previste nella versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni che erano state programmate e non sono state poste in essere;
- 4) descrizione di eventuali misure supplementari adottate dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni.

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 97).

⁽³⁾ GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2007

recante modifica dell'allegato VII, appendice B, dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania in relazione ad alcuni stabilimenti dei settori delle carni, del pollame, del pesce, del latte e dei prodotti lattiero-caseari in Romania

[notificata con il numero C(2007) 5210]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/710/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'allegato VII, capitolo 5, sezione B, sottosezione I, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽¹⁾ e il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale ⁽²⁾ definiscono alcuni requisiti strutturali per gli stabilimenti che rientrano nell'ambito dei suddetti regolamenti.
- (2) L'allegato VII, capitolo 5, sezione B, sottosezione I, lettera a), dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania prevede che alcuni requisiti strutturali fissati in tali rego-

lamenti non vanno applicati agli stabilimenti in Romania elencati nell'allegato VII, appendice B, dell'atto di adesione («elenco di stabilimenti») fino al 31 dicembre 2009, a determinate condizioni.

- (3) La decisione 2007/23/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che modifica l'allegato VII, appendice B, dell'atto di adesione del 2005 in relazione ad alcuni stabilimenti dei settori delle carni, del latte e della pesca in Romania ⁽³⁾ ha aggiornato l'elenco di tali stabilimenti.
- (4) In Romania alcuni stabilimenti attivi nel settore delle carni, del pollame, del pesce, del latte e dei prodotti lattiero-caseari hanno completato il processo di ammodernamento e sono ora pienamente conformi alla normativa comunitaria. Inoltre alcuni stabilimenti hanno cessato l'attività. Di conseguenza l'elenco degli stabilimenti va modificato per tenere conto di tali cambiamenti.
- (5) Inoltre, in Romania alcuni stabilimenti attivi nel settore delle carni, del pollame, del pesce, del latte e dei prodotti lattiero-caseari incontrano delle difficoltà a conformarsi ai requisiti strutturali stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 per motivi tecnici. Di conseguenza, tali stabilimenti hanno bisogno di tempo per portare a termine il processo di ammodernamento così da essere pienamente conformi ai pertinenti requisiti strutturali fissati nei suddetti regolamenti. Occorre aggiungere tali stabilimenti all'elenco degli stabilimenti in regime transitorio.

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 8 del 13.1.2007, pag. 9.

- (6) Tali stabilimenti hanno fornito le garanzie riguardo ai fondi necessari per supplire alle carenze entro il periodo transitorio. Sono disponibili informazioni dettagliate relative alle carenze presentate da ciascuno stabilimento.
- (7) Al fine di assicurare la massima chiarezza nella normativa comunitaria è necessario sostituire l'elenco degli stabilimenti di cui all'allegato VII, appendice B, dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania con l'elenco fissato nell'allegato della presente decisione.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'appendice B dell'allegato VII dell'atto di adesione di Bulgaria e Romania è sostituita dal testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

«Appendice B dell'allegato VII

Elenco degli stabilimenti di carni, pollame, pesce, latte e prodotti lattiero-caseari di cui al capitolo 5, sezione B, sottosezione I, dell'allegato VII**Stabilimenti di carni**

N.	Riconoscimento veterinario	Nome dello stabilimento	Indirizzo
1	AB 927	S.C. Lider Prod Carn SRL	Alba Iulia, Jud. Alba, 510340
2	AB 2588	S.C. Crimbo Carn SRL	Zlatna, Jud. Alba, 516100
3	AB 2771	S.C. Montana Popa SRL	Blaj, Str. Gh. Barițiu, jud. Alba, 515400
4	AB 2957	S.C. Miacarn SRL	Miraslau, Str. Abatorului nr. 1, jud. Alba, 517470
5	AB 3263	S.C. Transeuro SRL	Ighiu, str. Principală nr. 205 A jud. Alba, 517360
6	AG 002 IC	S.C. Agofloris Prod SRL	Stefanesti, Jud. Arges, 117715
7	AG 005 IC	S.C. Abatorul Campulung	Campulung, Jud. Arges, 115100
8	AG 008 IC	S.C. Carmen SRL	Bascov, Jud. Arges, 117045
9	AG 013 IC	S.C. Radic Star SRL	Stefanesti Str. Cavalerului nr. 893, Jud. Arges, 117715
10	AG 017 IC	S.C. Coșcovele SRL	Rucar Str. Industriasilor nr. 1, jud. Arges, 117630
11	AG 024 IC	S.C. Rador A&E SRL	Bascov, str. Serelor nr. 48, jud. Arges, 117045
12	AG 026 IC	S.C. Muntenia SRL	Costesti, Jud. Arges, 115201
13	AG 29 IC	S.C. Tehnic Complex	Topoloveni, Jud. Arges 115500
14	AR 2146	S.C. Maier Com SRL	Pecica, FN, jud. Arad, 317235
15	AR 4798	S.C. Crimona SRL	Arad, Str. M. Tabacovici, nr. 5 jud. Arad, 310249
16	AR 4927	S.C. Prodalim SRL	Arad, Str. Feleacului, nr. 1, jud. Arad, 310396
17	AR 4930	S.C. Filip D Impex SRL	Arad, Str. Lacrimioa-relor, nr. 4/A, jud. Arad, 310445
18	AR 5065	S.C. RB Prod SRL	Arad, Str. Constituției, jud. Arad, 310227
19	AR 5307	S.C. Chibax SRL	Arad, Str. Bodrogului, nr. 20, jud. Arad, 310059
20	AR 5806	S.C. Combinatul Agroind Curtici	Curtici, Str. Revoluției nr. 33, jud. Arad, 315200
21	AR 6119	S.C. Ropilin Impex SRL	Arad, Str. Calea Bodrogului nr. 20, jud. Arad, 310059
22	B 208	S.C. Rabet Prod SRL	Bucuresti, 062620
23	B 586	S.C. Fleischmeister Prod SRL	Bucuresti, 062620
24	B 764	S.C. Antrefrig SRL	Bucuresti, 062620
25	B 830	S.C. Romalim SRL	Bucuresti, 062620
26	B 39826	S.C. Val Com 50 SRL	Bucuresti, 062620
27	B 40632	S.C. Medeus & Co Prodimpex SRL	București, Str. Parcului nr. 20, sector 1, București, 012329

N.	Riconoscimento veterinario	Nome dello stabilimento	Indirizzo
28	B 70304	S.C. Vericom 2001 SRL	Str. Turnu Magurele nr. 17, Bucuresti, 041706
29	B 71201	S.C. Clasinterprod SRL	Bucuresti, 062620
30	BC 2	S.C. Agricola Internat SA.	Bacau, Jud. Bacau, 600450
31	BC 1022	S.C. Carmun SRL	Loc. Oituz, Poiana Sarata, jud. Bacau, cod 607371
32	BC 1306	S.C. Bunghez Prodcum SRL	Onesti, Str. Caşinului nr. 2, jud. Bacau, 601007
33	BC 2598	SC Salbac Dry Salami	Bacau, Jud. Bacau, 600450
34	BC 3178	S.C. Nicbac SRL	Loc. N. Balcecu, jud. Bacău, cod 607355
35	BC 4165	S.C. Tiberias 2000 SRL	Racaciuni, jud. Bacau, 607480
36	BC 5196	S.C. Miralex SRL	Loc. Bacau, str. Bicaz, nr. 8, Jud. Bacau, cod 600293
37	BC 5733	S.C. Alimenta S.A.	Bacau, Str. Arinilor nr. 13, jud. Bacau, 600351
38	BH 036	S.C. Toto Flor Com SRL	Madaras, Jud. Bihor, 417330
39	BH 102	S.C. Prodaliment SA	Salonta, Str. Republicii, nr. 101, jud. Bihor, 41550
40	BH 110	S.C. Nutrientul SA	Oradea, str. Cazaban nr. 134, jud. Bihor, 410276
41	BH 223	S.C. Florian Impex.SRL	Oradea, str. Morii nr. 11/B, jud. Bihor, 410577
42	BH 226	S.C. Distinct Comimpex. SRL	Oradea, Jud. Bihor, 410710
43	BH 704	S.C. Carmangerie Tavi-Bogdan SRL	Oradea, str. Dobrogei nr. 21, jud. Bihor, 410526
44	BH 1534	S.C. Columbia Romimpex SRL.	Oradea, str. Arţarilor nr. 13/A, jud. Bihor, 410258
45	BH 2010	S.C. Sarilma Com.SRL	Loc. Sumugiu nr. 15, jud. Bihor, 417279
46	BH 2029	S.C. Cominca.SA	Oradea, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Bihor, 410221
47	BH 2227	S.C. Andromi Com.SRL	Oradea, str. Fagurelui nr. 18, jud. Bihor 410222
48	BH 3001	S.C. Global Agro Prod SRL	Sârbi nr. 469, jud. Bihor, 417520
49	BH 3092	S.C. Inter Prod Com SRL	Sacueni, str. Leta Mare, jud. Bihor, 417435
50	BH 5073	S.C. Betarom Impex SRL	Valea Mihai, Jud. Bihor, 415700
51	BH 5122	S.C. Abrumar	Sântandrei, nr. 62/B, jud. Bihor, 417515
52	BH 5185	S.C. Carmangerie Tavi-Bogdan SRL	Loc. Mihai Bravu nr. 169, jud. Bihor, 417237
53	BH 5341	S.C. Abator Dara SRL	Tulca 668 A, jud. Bihor, 417600
54	BN 2041	S.C. Sonil	Feldru, str. Ridul Zavoi, nr. 1209, jud. Bistriţa-Năsăud, 427080
55	BN 2097	S.C. Agroinvest Prod SRL	Bistrita,, str. Libertatii, nr. 41, jud. Bistriţa-Năsăud, 420155
56	BN 2184	S.C. Caraiman	Bistriţa, str. Tarpiului, nr. 26A, jud. Bistriţa-Năsăud, cod: 420062
57	BN 2207	S.C. Rebrisoreana Trans SRL	Bistriţa, Drumul Cetăţii nr. 7A, jud. Bistrita-Năsăud, 420063

N.	Riconoscimento veterinario	Nome dello stabilimento	Indirizzo
58	BN 2227	S.C. Unic Cremona	Bistrita, str. Tarpiului, F.N., jud. Bistrița-Năsăud, cod: 420062
59	BR 62	S.C. Doraliment Prod SRL	Brăila, Jud. Braila, 810650
60	BR 405	S.C. Dany Vio SRL	Brăila, Str. Milcov 166, jud. Brăila, 810335
61	BR 406	S.C. Cento Trading SRL	Brăila, Str. Milcov 166, jud. Brăila, 810335
62	BR 574	S.C. Electiv Prod SRL	Comuna Romanu, jud. Brăila, 817115
63	BR 629	S.C. Melkart SRL	Brăila, Str. Barbu Ștefănescu 1, Brăila, jud. Brăila, 810186
64	BR 774	S.C. Tazz Trade SRL	Brăila, Str. Faleză Portului, nr. 2, jud. Brăila 810529
65	BT 125	S.C. Impex Dona SRL	Băia, jud. Botoșani, 717246
66	BT 132	S.C. Petanic Prod SRL	Flămânzi, jud. Botoșani, 717155
67	BT 133	AF Fediuc Aurel	Curtești, jud. Botoșani, 717110
68	BT 138	S.C. Sagrod SRL	Darabani, Str. Muncitorului, jud. Botoșani, 715100
69	BT 140	S.C. Raffaello SRL	Tîngeni, jud. Botoșani, 717120
70	BT 144	S.C. Agrocarn Company SRL	Botoșani, Str. Pod de Piatra nr. 89, jud. Botoșani 710350
71	BT 188	SC Mary Com Impex SRL	Str. Stegari, nr. 24, Botoșani, jud. Botoșani 710021
72	BT 194	S.C. Practic Comerț SRL	Darabani, Str. 1 Decembrie nr. 168, jud. Botoșani 715100
73	BT 196	S.C. Carne Com SRL	Dracșani, jud. Botoșani, 717374
74	BT 198	S.C. Emanuel Com SRL	Răchiți, jud. Botoșani, 717310
75	BT 202	S.C. Zacom SRL	Bajura, jud. Botoșani, 715101
76	BV 175	S.C. Nelgiani Com SRL	Brașov, Jud. Brasov, 500650
77	BV 1593	S.C. Panfil SRL	Brașov str. Plevnei nr. 13, jud. Brașov 500187
78	BV 1931	S.C. Sergiana Prod Impex SRL	Poiana Mărului str. Principala nr. 339 B, jud. Brașov 507160
79	BV 2807	S.C. Duprod SRL	Codlea str. Halchiului nr. 4, jud. Brașov 505100
80	BZ 101	S.C. Frasinu SA	Buzău, Sos Sloboziei km 2, jud. Buzău 120360
81	BZ 103	S.C. Neptun Ramnic SRL	Râmnicu Sărat, Str. Eroilor nr. 1, jud. Buzău, 125300
82	BZ 104	S.C. N 2001 SRL	Cochirleanca, jud. Buzău, 127190
83	BZ 109	S.C. Ferma Cătălin-Anicom SRL	Pogoanele, Str. N. Bălcescu, jud. Buzău, 125200
84	BZ 110	S.C. Carmozimbrul	Râmnicu Sărat, Str. LTL. Sava Rosescu 140, jud. Buzău, 125300
85	BZ 112	S.C. Tri 94 Prod Com SRL	Com Berca, Sat Valea Nucului, jud. Buzău, 127048
86	BZ 114	S.C. Total Activ SRL	Posta Calnau, Jud. Buzău, 127485
87	BZ 115	S.C. Ferm Com Prod SRL	Căldărăști, jud. Buzău, 125201
88	BZ 204	S.C. Comsoradi SRL	Buzău, Str. Bucegi 14, jud. Buzău, 120208

N.	Riconoscimento veterinario	Nome dello stabilimento	Indirizzo
89	CJ 108	S.C. Turism Valcele SRL	Vâlcele FN, jud. Cluj, 407274
90	CJ 120	S.C. Mariflor SRL	Gherla, Jud. Cluj, 405300
91	CJ 122	S.C. Riana Servprocom SRL	Iclod FN, jud. Cluj, 407335
92	CJ 135	S.C. Maxialiment SRL	Turda, str. Clujului, nr. 194, jud. Cluj 401180
93	CJ 140	S.C. Maria Cris SRL	Huedin, str. Horea, FN, jud. Cluj 405400
94	CJ 474	S.C. Xamus SRL	Baciu, str. Principală, nr. 294, jud. Cluj 407055
95	CJ 3261	S.C. Flora SA	Gârbău, FN, jud. Cluj, 407295
96	CJ 5519	S.C. 2 T Prod SRL	Cluj-Napoca, Str. Taberei nr. 3A, jud. Cluj, 400512
97	CL 0182	S.C. Agrosud SRL	Oltenita, str. 1 Decembrie, nr. 1 E, jud. Călărași, 915400
98	CL 0545	S.C. Dragomir Impex SRL	Com. Cuza Voda, jud. Călărași, 917045
99	CL 1388	S.C. Donald's SRL	Com. Dorobantu, jud. Călărași, 917065
100	CL 1446	S.C. Izocom MC SA	Cuza Vodă, jud. Călărași, 917045
101	CL 1598	S.C. Comaro SRL	Oltenita, str. Cuza Voda, nr. 131, jud. Călărași 915400
102	CS 33	S.C. Stauber SRL	Caransebeș, Str. Sestul Rosu nr. 5, jud. Caraș 325400
103	CS 40	S.C. Palaloga Carneprep SRL	Bocșa, Str. Binișului nr. 1, jud. Caraș 325300
104	CS 47	S.C. Gospodarul SRL	Reșița, Str. Țerovei, F.N. jud. Caraș 320044
105	CS 55	S.C. Simon Prod Com SRL	Berzovia, Str. Fizeșului, F.N. jud. Caraș 327030
106	CS 61	S.C. Mona Lisa SRL	Resita, Jud. Caras – Severin, 320290
107	CS 541	S.C. Agrokraft SRL	Berzovia, Str. Timișorii nr. 2, jud. Caraș 327030
108	CS 2147	S.C. Cavarantana Comp. SA	C-tin Daicoviciu 1A, jud. Caraș, 327090
109	CS 2506	S.C. Marbek Impex SRL	Reșița, Str. Țerovei, nr. 10, jud. Caraș 320044
110	CT 5	S.C. Carmeco SA	Constanta, Sos. Mangaliei nr. 74, jud. Constanta, 900116
111	CT 19	S.C. Carnob SRL	Lumina, Str. Lebedelor nr. 1A, jud. Constanța, 907175
112	CV 123	S.C. Torro Impex SRL	Loc.Lemnia, Str. Principală 375, jud. Covasna, 527110
113	CV 154	S.C. Casalco SA	Sf. Gheorghe, Str. Jókai Mór nr. 9-11, jud. Covasna 520046
114	CV 158	S.C. Agrochem SRL	Câmpu Frumos 5, jud. Covasna, 520072
115	CV 1776	S.C. Lefrumarin 2000 SRL	Micloșoara, Str. Laterală nr. 201, jud. Covasna, 525104
116	CV 2544	S.C. Prod. Com. Tib-Giz SRL	Sf. Gheorghe, Str. Mikes Kelemen nr. 39, jud. Covasna, 520028
117	DB 3075	S.C. Branis Agro SRL	Branistea, Jud. Dambovita, 137050
118	DB 3341	S.C. Nin Bog SRL	Sotanga, Jud. Dambovita, 137430

N.	Riconoscimento veterinario	Nome dello stabilimento	Indirizzo
119	DB 3451	S.C. Libertatea SRL	Brănești, jud. Dambovita, 137055
120	DB 3457	S.C. Neval SRL	Pietroșița, jud. Dâmbovița, 137360
121	DJ 222	S.C. Elisiria SRL	Podari, Jud. Dolj, 207465
122	DJ 312	S.C. Olas Prod SRL	Craiova, Str. N. Romanescu nr. 130, jud. Dolj, 200738
123	GJ 5	S.C. Lexi Star SRL	Sat Bucureasa, Com Danesti, jud. Gorj, 217200
124	GJ 2234	S.C. Atos Garant SRL	Sat Urechești com. Dragutesti, jud. Gorj, 217225
125	GL 0369	S.C. Serbănești Livada SRL	Com.Liesti, jud. Galați, 805235
126	GL 0853	S.C. Atfab SRL	Tecuci, str. Mihail Kogalniceanu nr. 64, jud. Galați, 805300
127	GL 3026	S.C. Top Fish Food SRL	Galati, str. Traian nr. 437, jud. Galați, 800179
128	GL 3330	S.C. Karomtec SRL	Tecuci, str. Mihail Kogalniceanu nr. 48 jud. Galați, 805300
129	GL 3710	S.C. Saltempo SRL	Galati, Jud. Galati, 800830
130	GL 4121	S.C. Romnef SRL	Munteni, Jud. Galati, 807200
131	GR 5663	S.C. Carnig SRL	Giurgiu, Șos București Km 3, jud. Giurgiu, 080301
132	HD 2	S.C. Adept Prod SRL	Deva, Jud. Hunedoara, 330520
133	HD 28	S.C. Alexcom SRL	Orăștie, str. Erou O. Munteanu, nr. 15 jud. Hunedoara, 335700
134	HD 66	S.C. Agrocompany SRL	Com. Certeju de Sus, sat Nojag, nr. 1A, jud. Hunedoara, 337196
135	HD 78	S.C. Carman DC Prest SRL	Orăștie, str. Luncii, nr. 3, jud. Hunedoara, 335700
136	HD 89	S.C. Rotina Product SRL	Hunedoara, str. Libertății, nr. 4, jud. Hunedoara, 331128
137	HD 143	S.C. Lorialba Prest SRL	Brad, Str. Crișul Alb nr. 1, jud. Hunedoara, 335200
138	HD 147	S.C. Agrocompany SRL	Sântuhalm, nr. 123, jud. Hunedoara, 330004
139	HR 73	S.C. Elan Trident SRL	Odorheiu Secuiesc, Str. Rákóczi Ferenc 90, jud. Harghita, 535600
140	HR 84	S.C. Amiral SRL	Mrea Ciuc, Jud. Harghita, 530320
141	HR 153	S.C. Arterimpex SRL	Gheorgheni, Str. Kossuth Lajos nr. 211, jud. Harghita, 535500
142	HR 207	S.C. Decean SRL	Mrea Ciuc, Jud. Harghita, 530320
143	HR 263	S.C. Avicoopex SRL	Cristuru Secuiesc, Str. Orban Balays, jud. Harghita, 535400
144	IF 42	S.C. Zena SRL	Domnesti, Jud. Ilfov, 077090
145	IF 2188	S.C. Preda Prod Com SRL.	Com. Jilava, Jud. Ilfov, 077120
146	IF 2749	S.C. Nigo Car Prod SRL	Pantelimon, Jud. Ilfov, 077145
147	IF 2755	S.C. Ifantis Romania SRL.	Otopeni, Jud. Ilfov, 075100

N.	Riconoscimento veterinario	Nome dello stabilimento	Indirizzo
148	IF 2789	S.C. Mario T General Com SRL	Voluntari, str. Ghe. Dinida, nr. 5 jud. Ilfov, 077190
149	IF 2831	S.C. Picovit Rom Impex SRL	Popesti Leordeni, Str. Olteniței nr. 220, jud. Ilfov 077160
150	IF 2872	S.C. Popas Turistic Apollo SRL	Afumați, sos. Buc.-Urziceni, nr. 1672, jud. Ilfov, 077010
151	IF 2873	S.C. Romsuintest SA	Periș, jud. Ilfov, 077150
152	IF 2913	S.C. Overseas 2000 SRL	Glina, str. Abatorului, nr. 5, jud. Ilfov, 077105
153	IF 3384	S.C. Glina SA	Glina, str. Abatorului, nr. 5, jud. Ilfov, 077105
154	IL 0245	S.C. STC Internațional SRL	Ghe. Lazăr, jud. Ialomița, 927130
155	IL 1060	S.C. Ovicom SRL	Slobozia, Sos Buc-Constanta, km 2-4, jud. Ialomița, 920086
156	IL 702	S.C. Hiros SRL	Alexeni, jud. Ialomita, 927015
157	IL 1122	S.C. Albora SRL	Coșereni, jud. Ialomița, 927095
158	IS 333	S.C. Kosarom SA	Pascani, Jud. Iasi, 705200
159	IS 578	S.C. AJC Ana Maria SRL	Iasi, sos Nicolina nr. 150, jud. Iași, 700243
160	IS 607	S.C. Sturion SRL	Tg. Frumos, st. Buznei 3 a, jud. Iași, 705300
161	IS 639	S.C. Marcel SRL	Mircesti, Jud. Iasi, 707295
162	IS 1354	S.C. Razana SRL	Harlau, str. Abatorului nr. 1, jud. Iasi, cod 705100
163	MM 28	S.C. Tippex Ghita SRL	Ardusat, Jud. Maramures, 437005
164	MM 892	S.C. Carmangeria Dalia SRL	Baia Mare, Bd. București 49, jud. Maramures, 430013
165	MM 990	S.C. Toto SRL	Lapusel, Jud. Maramures, 437227
166	MM 1054	S.C. Tippex Ghita SRL	Baia Mare, Jud. Maramures, 430530
167	MM 1609	S.C. Carmangeria B SRL	Baia Mare, Str. Gh. Șincai 14, jud. Maramures, 430311
168	MM 2726	S.C. Cetina SRL	Baia Mare, Jud. Maramures, 430530
169	MM 3054	S.C. Aunda Carn SRL	Sighetu Marmației, Str. A. Iancu 19a, jud. Maramures, 435500
170	MM 3671	S.C. Gelsor SRL	Baia Mare, Bd. Unirii 37a, jud. Maramures, 430232
171	MM 4406	S.C. Carmangeria Dalia SRL	Baia Mare, Jud. Maramures, 430530
172	MM 4420	S.C. Mezelco SRL	Ardusat, nr. 30/A jud. Maramureș, 437005
173	MM 5642	S.C. Selmont SRL	Baia Mare, Jud. Maramures, 430530
174	MS 91	S.C. Prima Com SRL	T. Mures str. Barajului 5 jud. Mures 540101
175	MS 138	S.C. Prodcarni SRL	Tg. Mures str. Libertatii 4 jud. Mures 540031
176	MS 158	S.C. Tordai Impex SRL	Targu Mures, Jud. Mures, 540690
177	MS 198	S.C. Dealul Mare SRL	Sighisaora str. Parangului 100 jud. Mures 545400

N.	Riconoscimento veterinario	Nome dello stabilimento	Indirizzo
178	MS 1560	S.C. Nor Dan Deservire SRL	Santana de Mures 593, jud. Mures 547565
179	MS 2585	S.C. Cazadela SRL	Reghin, Str. Oltului nr. 34, jud. Mureș, 545300
180	MS 3180	S.C. Prodimpex Albert's Mixed Goods SRL	Tg. Mures str. Muresului 8 jud. Mures 540252
181	MS 4048	S.C. Coniflor SRL	Gurghiu, Str. Petru Maior 128, jud. Mureș, 547295
182	MS 4228	S.C. Dealul Mare SRL	Sighisoara str. Parangului 100 jud. Mures, 545400
183	MS 4294	S.C. Talimur SRL	Valea nr. 108, jud. Mures, 547629
184	MS 4585	S.C. Agro Prod Com Dosa SRL	Chibed, Str. Principală nr. 759, jud. Mureș, 547268
185	MS 5044	S.C. Ponderoza Comp. SRL	Tg. Str. Viile str. Viile Dealul Mic jud. Mures 540417
186	MS 5536	S.C. Alymony SRL	Bolintineni 53 jud. Mures 547456
187	MS 5552	S.C. Prodimex Monica SRL	Reghin str. Viilor 65 jud. Mures 545300
188	MS 5670	S.C. Bujooob SRL	Luduș, Str. Republicii nr. 6, jud. Mures, 545200
189	MS 5823	S.C. Carnicomp SRL	Sighisoara, Jud. Mures, 545400
190	NT 24	S.C. Nefmar Prod. Serv. SRL	Dumbrava Roșie, jud. Neamț, 617185
191	NT 31	S.C. Dustim SRL	Piatra Neamț, Str. G.ral Dăscălescu nr. 254, jud. Neamț, 610201
192	NT 32	S.C. Carmduofast SRL	Săvinești, jud. Neamț, 617410
193	NT 33	S.C. Cord Company SRL	Roman, Str. Bogdan Dragoș nr. 111, jud. Neamț, 611160
194	NT 422	S.C. Prodprosper SRL	Dumbrava Roșie, Str. Dumbravei nr. 18, jud. Neamț, 617185
195	NT 445	S.C. Azo SRL	Tg. Neamț, str. Nemțisor 59, jud. Neamț, 615200
196	NT 549	S.C. TCE 3 Brazi SRL	Zănești, jud. Neamț, 617515
197	OT 24	S.C. Spar SRL	Potcoava, Str. Gării nr. 10, jud. Olt, 237355
198	OT 26	S.C. Matra SRL	Scornicesti, B-dul Muncii, jud. Olt, 235600
199	OT 2076	S.C. Simona SRL	Balș, Str. Popa Șapcă nr. 105, jud. Olt, 235100
200	OT 2091	S.C. Avi Iancu SRL	Slatina, str. Textilstului, nr. 4 jud. Olt, 230126
201	OT 2093	S.C. Comagrimex	Slatina, str. Grigore Alexandrescu, nr. 19 jud. Olt, 230049
202	OT 2094	S.C. Malitext SRL	Scornicesti, str. Tudor Vladimirescu, jud. Olt, 235600
203	PH 34	S.C. Salsi SA	Sinaia, Str. Republicii nr. 20, jud. Prahova, 106100
204	PH 180	S.C. Panex Ion SNC	Bucov, str. Valeanca, jud. Prahova, cod 107110
205	PH 3618	S.C. Brutus Impex SRL	Manesti, jud. Prahova, cod 107375

N.	Riconoscimento veterinario	Nome dello stabilimento	Indirizzo
206	PH 3960	S.C. Filip Prod Carn SRL	Filipeștii de Pădure, Str. Minei nr. 1, jud. Prahova, 107245
207	PH 4417	S.C. Gopa SRL	Ploiești, Str. Gheorghe Doja, nr. 124, jud. Prahova 100141
208	PH 4987	S.C. Ana & Cornel SNC	Mizil, str. Amarului, nr. 1, jud. Prahova, cod 105800
209	PH 5410	S.C. Nicolin SRL	Targsoru Vechi, sat Strejnic, jud. Prahova, cod 107592
210	PH 5451	S.C. Filipescarom SRL	Filipeștii de Pădure, Str. Rotărești 839, jud. Prahova, 107245
211	PH 5644	S.C. Maraget Prod SRL	Ploiesti, str. Corlatesti, nr. 15, jud. Prahova, cod 100532
212	PH 5775	S.C. Domidene SRL	Posești, jud. Prahova, 107440
213	PH 5878	S.C. Comnilis SRL	Magureni, str. Filipeștii de Padure, tarla 24, jud. Prahova, cod 107350
214	PH 6012	S.C. Carnsan Prod SRL	Filipești de Padure, str. Principala, nr. 941, jud. Prahova, cod 107245
215	PH 6044	S.C. Algrim Center SRL	Barcanesti, Jud. Prahova, 107055
216	PH 6190	S.C. Banipor SRL	Targ Vechi, Jud. Prahova, 107590
217	SB 111	S.C. M & C Import Export SRL	Copsa Mica, Sat Tirnavioara, nr. 90, jud. Sibiu, 555400
218	SB 126	S.C. Capa Prod SRL	Sibiu, Calea Turnisorului, nr. 150, jud. Sibiu, 550048
219	SB 138	S.C. Muvi Impex SRL	Sibiu, Str. Drumul Ocnei, nr. 4, jud. Sibiu, 550092
220	SB 157	S.C. Lactofarm SRL	Hamba Nr. 335, jud. Sibiu, 557266
221	SB 388	Af Fluieras	Bungard, Jud. Sibiu, 557261
222	SJ 86	S.C. Universal SRL	Crișeni, jud. Sălaj, 457105
223	SM 102	S.C. Magvacom SRL	Carei, Jud, Satu Mare, 445100
224	SM 104	S.C. Rosacom Import-Export SRL	Satu Mare, str. Careiului, nr. 146, jud. Satu Mare, 440187
225	SM 105	S.C. Clara Prod Com SRL	Carei, DN 19, Ferma Ianculesti, jud. Satu Mare, 445100
226	SM 3897	S.C. Arca SRL	Satu Mare, str. Soimoseni, nr. 32, jud. Satu Mare, 440111
227	SV 039	S.C. Tonic Distribution SRL	Brosteni, Jud. Suceava, 727075
228	SV 139	S.C. Apollo SRL	Rădăuți, Str. Constantin Brancoveanu, jud. Suceava, 725400
229	SV 217	S.C. Rogelya SRL	Fălticeni, Str. Ion Creangă nr. 69, jud. Suceava, 725200
230	SV 254	S.C. Killer SRL	Horodnic, Jud. Suceava, 727300
231	SV 5661	S.C. Harald SRL	Mazanaiesti, jud. Suceava, 727219
232	SV 5666	S.C. Superstar SRL	Radauti, Str. Francei 24, jud. Suceava, 725400
233	SV 5819	S.C. Mara Alex SRL	Bădeuți, jud. Suceava, 727361

N.	Riconoscimento veterinario	Nome dello stabilimento	Indirizzo
234	SV 5943	S.C. Scuza Prod SRL	Forăști 96, jud. Suceava, 727235
235	SV 5962	S.C. Carpatis SRL	Suceava, Str. Mirauti nr. 72, jud. Suceava, 720028
236	SV 5963	S.C. Danielevici SRL	Gura Humorului, Str. Fundatura Ghiociei 2, jud. Suceava, 725300
237	SV 5965	S.C. Killer SRL	Horodnic de jos, jud. Suceava, 727301
238	SV 6066	S.C. Raitar SRL	Cornu Luncii, jud. Suceava, 727140
239	SV 6067	S.C. Andelvero SRL	Câmpulung Moldovenesc, Str. Eudoxiu Hurmuzachi 6, jud. Suceava, 725100
240	SV 6071	S.C. Ancarol SRL	Gura Humorului, Bd. Bucovina FN, jud. Suceava, 725300
241	SV 6102	S.C. Avastar SRL	Liteni, jud. Suceava, 727335
242	TL 019	S.C. Tabco Campofrio SA	Tulcea, Str. Prislav nr. 177, jud. Tulcea, 820013
243	TL 020	S.C. Carniprod SRL	Tulcea, Sos. Murighiol km 4-5, jud. Tulcea, 820004
244	TL 177	S.C. Gazdi Prod SRL	Stejaru, Jud. Tulcea, 827215
245	TL 269	S.C. Romit SA	Tulcea, Jud. Tulcea, 820320
246	TL 418	S.C. Stoli SRL	Cerna, Jud. Tulcea, 827045
247	TL 658	S.C. Cosmit TL SRL	Ceamurlia de Sus, Jud. Tulcea, 827008
248	TL 686	S.C. Pig Com SRL	Satu nou, Jud. Tulcea, 827141
249	TL 782	S.C. Prodimport CDC SRL	Frecăței, jud. Tulcea, 827075
250	TL 1273	S.C. MM Product SA	Tulcea, Jud. Tulcea, 820320
251	TM 378	S.C. Veromen SRL	Timișoara, Jud. Timis, 300970
252	TM 1683	S.C. Carnexim Banat SRL	Dumbrăvița, str. M. Eminescu 87 A, jud. Timiș, 307160
253	TM 1931	S.C. Agil SRL	Timișoara, Aleea Viilor nr. 24 A, jud. Timis, 303700
254	TM 2725	S.C. Recosemtract ARL	Recaș, Calea Bazoșului nr. 1, jud. Timis, 307340
255	TM 4187	S.C. Femadar SRL	Giroc str. Gloria nr. 4, jud. Timiș, 307220
256	TM 4297	S.C. Kendo SRL	Victor Vlad Delamarina, jud. Timis, 307460
257	TM 7438	S.C. Ambax SRL	Timisoara, Calea Buziașului nr. 14, jud. Timiș, 300693
258	TM 9568	S.C. Komoviand SRL	Jebel, f.n., jud. Timiș, 307235
259	TM 9595	S.C. Pastorel SRL	Carani, f.n., jud. Timiș, 307376
260	TR 10	S.C. Romcip SA	Salcia, Jud. Teleorman, 147300
261	TR 26	S.C. Com Giorgi SRL	Alexandria, Jud. Teleorman, 140150
262	TR 36	S.C. Avicola Costești SA	Rosiori de Vede, Str. Vadu Vezii 1 jud. Teleorman, 145100
263	TR 93	S.C. Mara Prod Com SRL	Alexandria, Str. Abatorului nr. 1 bis, jud. Teleorman, 140106
264	VL 6	S.C. Diana Prod SRL	Vlădești, jud. Vâlcea, 247740

N.	Riconoscimento veterinario	Nome dello stabilimento	Indirizzo
265	VL 4174	S.C. Marsto Prod SRL	Rm. Valcea, Str. Stirbei Voda 77, jud. Vâlcea, 240588
266	VN 42	S.C. Stemaradi SRL	Tătăranu, Jud. Vrancea, 627350
267	VN 2694	S.C. Comind Thomas SRL	Focsani, Str. Sihleanu 5, jud. Vrancea, 620165
268	VN 3045	S.C. Vanicad Prod SRL	Milcov, Jud. Vrancea, 627205
269	VN 3085	S.C. Madalina Serv SRL	Adjud, Jud. Vrancea, 625100
270	VN 2796	S.C. Luky Comprod SRL	Homocea, jud. Vrancea, 627175,
271	VN 2954/116	S.C. Aurora Com SRL	Odobești, Str. Libertății nr. 38, jud. Vrancea, 625300
272	VS 2231	S.C. Tivas Impex SRL	Vaslui, Jud. Vaslui, 730300
273	VS 2232	S.C. Prodcyp Impex SRL	Husi, Str. Huși-Stănilești 2, jud. Vaslui, 735100
274	VS 2243	S.C. CIB SA	Bârlad, Fundătura Elena Doamna nr. 2, jud. Vaslui, 731018
275	VS 2268	S.C. Viorom P Impex SRL	Com Oltenesti, Localitatea Tarzii, jud. Vaslui, 737380
276	VS 2300	S.C. Caracul SRL	Vaslui, Jud. Vaslui, 730233

Stabilimenti per le carni di pollame

N.	Riconoscimento veterinario	Nome dello stabilimento	Indirizzo
1	AR 92	SC Agriprod SRL	Nadlac, str. Calea Aradului nr. 1, 315500
2	AR 294	SC Prodagro Cetate SRL	Siria, Complex zootehnic, jud. Arad
3	AR 6078	S.C. Petra Prod SA	Arad, Str. Mesterul Manole, nr. 16, jud. Arad, 310493
4	B 120	SC Rom-Select 2000 SRL	Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 220, sector 6
5	B 269	SC Foodicom SRL	Bucuresti, Str. Catinei nr. 25, sector 6
6	B 921	SC Romalim International SRL	Bucuresti, B-dul Timisoara 104 B, sector 6
7	BH 103	S.C. Avicola Salonta SA	Salonta, Str. Ghestului, nr. 7, jud. Bihor, 415500
8	BR 456	S.C. Bona Avis SRL	Oras Ianca, Str. Sos. Brailei nr. 3, jud. Braila, 817200
9	BV 11	S.C. Avicod SA	Codlea extravilan, jud. Brasov, 505100
10	BV 12	SC Drakom Silva SRL	Codlea extravilan, sos Codlea Dumbravita, jud. Brasov
11	CJ 109	S.C. Oncos Impex SRL	Florești, Str. Abatorului, nr. 2, jud. Cluj, 407280
12	CL 201	SC Mixalim Impex SRL	Com. Frumușani, jud. Calarasi
13	CS 42	S.C. Food 2000 SRL	Bocsa, Str. Binisului nr. 10, jud. Caras Severin, 325300
14	CV 210	S.C. Nutricod SA	Sf. Gheorghe, Str. Paraului nr. 6, jud. Covasna, 520033

N.	Riconoscimento veterinario	Nome dello stabilimento	Indirizzo
15	DJ 34	SC Felvio SRL	Bucovăț, Platforma Bucovăț, jud. Dolj
16	GJ 2117	S.C. Aviinstant SRL	Tg. Jiu, Str. Mărgăritarului, jud. Gorj, 210223
17	GR 2951	S.C. Agronutrisco SRL	Drăgănescu, Com. Mihailesti, jud. Giurgiu, 085200
18	HD 73	S.C. Avis 3000 SA	Balata, Soimus, jud. Hunedoara, 337451
19	IL 0745	S.C. Avicola Slobozia SA	Slobozia, Șos. Buc-Constanța km 5-6, jud. Ialomița 920150
20	IS 1376	S.C. Avicola SA	Tg Frumos, jud. Iasi, 705300
21	IS 461	S.C. Avitop SA	Iasi, Sos Iasi-Tg Frumos km 10, jud. Iasi, 707410
22	MM 1289	SC Avimar SA	Baia Mare str. Bd. Bucuresti nr. 61-63, 430013
23	MS 3896	S.C. Oprea Avicom SRL	Crăiești, nr. 5, jud. Mureș, 547180
24	TL 1265	SC Total Aliment SRL	Tulcea, Str. Isaccai nr. 115, jud. Tulcea
25	TM 2739	SC Aviblan SRL	Jebel, 307235
26	TM 7679	SC.Faust Florea Usturoi SRL	Jimbolia, Str. T. Vladimirescu, 305400
27	B 39833	SC Comprocoop SA Bucuresti (EPP)	Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 52, sector 6, 061333
28	CT 10	SC Avicola Lumina SA (EPC)	Lumina, jud. Constanta
29	CT 31	SC Top Vision SRL (EPC)	Corbu, str. Sibioarei Ferma 7 nr. 22, jud. Constanta, 907175
30	CV 471	SC Nutricod SA (EPC)	Sf. Gheorghe, str. Jokai Mor FN, jud. Covasna, 520033
31	DB 97	SC Haditon Cereale SRL (EPC)	Petresti, jud. Dambovita, 135350
32	DB 133	SC Avicola Gaesti SA (EPC)	Gaesti, jud. Dambovita, 135200
33	GR 3028	Avicola Bucuresti SA CSHD Mihailesti (EPC)	Mihailesti, jud. Giurgiu, 085200
34	GR 3037	Jack Moris Com SRL (EPC)	Iepuresti, jud. Giurgiu, 013895
35	GR 1601	SC La Tara SRL (EPC)	Fratesti, jud. Giurgiu, 085200
36	HD 4151	SC Avis 3000 SA Mintia (EPC)	Mintia, str. Principala nr. 2, jud. Hunedoara, 337532
37	IF 234	SC Avicola Buftea (EPC)	Buftea, sos. Bucuresti-Targoviste nr. 4, jud. Ilfov, 070000
38	IF 235	SC Euro-Casa Prod SRL (EPC)	Buftea, sos. Bucuresti-Targoviste nr. 4, jud. Ilfov, 070000
39	IS 192	SC Avicola Iasi SA (EPC)	Iasi, sos. Iasi-Tg. Frumos Km 10, jud. Iasi, 707305
40	MM 002	SC Combimar SA (CC, EPC)	Baia Mare, str. Fabricii nr. 5, jud. Maramures, 430015
41	MM 012	SC Tovira Prod Com SRL (EPC)	Seini, str. Somes nr. 2, jud. Maramures, 435400
42	MM 258	SC Filstar SRL (EPC)	Seini, str. Somes nr. 2, jud. Maramures, 435400
43	MM 330	SC Galinus SRL (EPC)	Seini, str. Somes nr. 2, jud. Maramures, 435400

N.	Riconoscimento veterinario	Nome dello stabilimento	Indirizzo
44	MS 45	SC Silvaux SRL (EPC)	Iernut, str. Campului 2, jud. Mures, 545100
45	MS 40	SC Agroprodal SA (EPC)	Dumbrava 230/A, jud. Mures, 547100
46	NT 100	SC Gradinaru Rares SNC (EPC)	Sat Izvoare, Com. Dumbrava Rosie, jud. Neamt, 617185
47	NT 269	SC Morosanu Prest SRL (EPC)	Sat Izvoare, Com. Dumbrava Rosie, jud. Neamt, 617185
48	VN 16	SC Aviputna SA Golesti (EPC)	Com. Golesti, str. Victoriei nr. 22, jud. Vrancea, 627150

Magazzini frigoriferi

N.	Riconoscimento veterinario	Nome dello stabilimento	Indirizzo
1	AR 4268	SC. Frigo HM 2001 S.R.L.	Arad, str. Calea 6 Vanatori nr. 55, Jud. Arad, 301061
2	AR 516	SC. Radan Impex S.R.L.	Arad, str. Calea 6 Vanatori nr. 55, Jud. Arad, 301061
3	AR 4245	SC. Laicom S.R.L.	Arad, str. Calea 6 Vanatori nr. 55, Jud. Arad, 301061
4	AR 6183	SC. Laicom Park S.R.L.	Arad, str. Calea 6 Vanatori nr. 55, Jud. Arad, 301061
5	AR 6057	SC. Filip D Impex S.R.L.	Arad, str. Poetului 97-103, Jud. Arad, 310352
6	AR 4572	SC. Filip D Impex S.R.L.	Arad, str. Mesterul Manole F.N. Jud. Arad, 310493
7	AR 498	SC. Codlea Vial International S.R.L.	Arad, str. Calea 6 Vanatori nr. 55, Jud. Arad, 301061
8	AR 514	SC. Agrirom S.R.L.	Vladimirescu, str. Archim FN., Jud. Arad, 310010
9	AR 570	SC Palrom S.R.L.	Șofronea F.N., Jud. Arad, 310640
10	AG 101	SC Eurozen Cetate SRL	Pitesti, str. Depozitelor 14B, Jud. Arges, 110138
11	BC 1034	SC. Agricola International	Bacau, Calea Moldovei 16, Jud. Bacau, 600352
12	BC 788	SC Biota Com SRL	Bacau, str. AL Tolstoi nr. 6, Jud. Bacau, 600293
13	BC 92	SC Comaldin SA	Bacau, str. AL Tolstoi, Jud. Bacau, 600293
14	BC 42	SC Whiteland Logistic SRL	Bacau, str. AL Tolstoi nr. 14, Jud. Bacau, 600293
15	BC 113	SC Caroli Prod 2000 SRL	Bacau, str. AL Tolstoi nr. 14, Jud. Bacau, 600293
16	BC 53	SC Alfredo SRL	Bacau, str. AL Tolstoi nr. 12, Jud. Bacau, 600293
17	BN 63	SC Alsa Group SRL	Bistrita, str. Stramba nr. 2, Jud. Bistrita-Nasaud, 420155
18	BR 157	SC. Risk S.R.L.	Braila, str. Rm Sarat nr. 86 Jud. Braila, 810166

N.	Riconoscimento veterinario	Nome dello stabilimento	Indirizzo
19	BR 392	SC. Doraliment Prod S.R.L.	Braila, str. Al. Vlahuta, nr. 1, Jud. Braila, 810188
20	BR 15	SC. Prodaliment S.R.L.	Braila, sos. Baldovinești nr. 12, Jud. Braila, 810176
21	BR 77	SC. Risk S.R.L.	Braila, str. Dorobanti nr. 311, Jud. Braila, 810075
22	BR 5	SC. Terol Prod S.R.L.	Braila, str. Fata Portului nr. 2, Jud. Braila, 810075
23	BR 788	SC. Biota Com S.R.L.	Braila, sos. Baldovinești nr. 12-16, Jud. Braila, 810176
24	BR 161	SC. Promoterm S.R.L.	Braila, sos. Baldovinești nr. 10, Jud. Braila, 810176
25	BR 448	SC. Total Fish S.R.L.	Braila, str. Mihai Bravu nr. 196, Jud. Braila, 810041
26	BR 160	SC. Admir Com S.R.L.	Braila, str. Plutinei nr. 62-64, Jud. Braila, 810527
27	BZ 2326	Asociația Vanatorilor și pescarilor sportivi	Buzău, sos. Brailei km.2, Jud. Buzău, 120360
28	CJ 4168	SC Cina Carmangeria SRL	Sâmpaul nr. 298, jud. Cluj 407530
29	CJ 1483	SC Agroalim Distribution SA	Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 8, Jud. Cluj, 400641
30	CJ 2741	SC Oncos Impex SRL	Florești, str. Abatorului nr. 2, Jud. Cluj, 401189
31	CJ 4644	SC Marema Company Logistic & Distribution SRL	Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 83, Jud. Cluj, 400641
32	CJ 4811	SC Napolact SA	Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 2-4, Jud. Cluj, 400230
33	CJ 29	SC Trimonus Distribution SRL	Cluj-Napoca, str. Liviu Rebreanu nr. 64, Jud. Cluj, 400220
34	CJ 23	SC Maestro Com SRL	Cluj Napoca, str. Traian Vuia nr. 214, Jud. Cluj, 400220
35	CJ 18	SC Danone P.D.R.A. SRL	Cluj Napoca, str. Orastiei nr. 10, Jud. Cluj, 400398
36	CJ 31	SC Macromex SRL	Cluj Napoca, Calea Baciului nr. 179/B, Jud. Cluj, 400230
37	CT 8	SC Carmeco	Constanta, sos. Mangaliei nr. 74, Jud. Constanta, 900111
38	CT 8070	SC Miricos	Constanta, sos. Interioara nr. 1, Jud. Constanta, 900229
39	CT 146	SC Frial	Constanta, Port Constanta, Dana 53, Jud. Constanta, 900900
40	CV 2462	Ocolul silvic Bretcu	Targu Secuiesc, str. Cimitirului 21, Jud. Covasna, 520003
41	DB 94	SC Agroalim SRL	Targoviste, Cooperatiei nr. 5, Jud. Dambovita, 130086
42	DB 103	SC Sorana SRL	Targoviste, str. Cetatea Alba nr. 2, Jud. Dambovita, 130114
43	DB 43	SC Eurobisniss SRL	Sotanga, Jud. Dambovita, 137430
44	DB 4	SC Major Impex SRL	Razvad, Jud. Dambovita, 137395

N.	Riconoscimento veterinario	Nome dello stabilimento	Indirizzo
45	DB 169	SC Minion SRL	Targoviste str. Calea Ialomitei, Jud. Dambovita, 130142
46	DB 162	SC Cicom SRL	Targoviste, str. Calea Ialomitei, Jud. Dambovita, 130142
47	DJ 77	SC Arctica Trading SRL	Craiova, str. N. Romanescu, nr. 136C, Jud. Dolj, 200738
48	DJ 59	SC Frigoriferul SA	Craiova, str. Campului nr. 2, Craiova, Jud. Dolj, 200011
49	GL 62	SC Kubo Tofanis SRL	Costi, str. Magnoliei nr. 10, Jud. Galati, 807326
50	GL 100	SC Tapu Carpatin SRL	Galati, str. Piata Rizer, Jud. Galati, 800152
51	GL 111	SC Leinad SRL	Galati, str. Traian nr. 1, Jud. Galati, 800531
52	GL 87	SC Galmirom SRL	Galati, str. George Cosbuc nr. 206, Jud. Galati, 800385
53	GL 102	SC Cristim Prod Com SRL	Galati, str. Cetatianu Ioan nr. 7, Jud. Galati, 800290
54	GL 50	SC Alfredo Trading SRL	Galati, str. H. Coanda nr. 5, Jud. Galati, 800522
55	GL 505	SC Toranavis SRL	Galati, str. Al. Moruzzi nr. 54, Jud. Galati,
56	GL 103	SC Dorna Lactate	Galati, str. Basarabiei nr. 51, Jud. Galati, 800002
57	GR 483	SC. Adasor Com Tours	Bolintin Vale, str. Poarta Luncii nr. 39, Jud. Giurgiu, 085100
58	GR 248	SC. Minimax Discount SRL	Bolintin Deal, str. Ithaca nr. 200A, Jud. Giurgiu, 085100
59	GR 2801	SC. Larnyk Com Prod Impex 99 SRL	Joita, sos. Principala nr. 706, Jud. Giurgiu, 087150
60	GR 3065	SC. Rocca Prod 2000 SRL	Mihailesti, str. Salciei nr. 2, Jud. Giurgiu, 085200
61	GR 3066	SC. Pelicanul Prod 2000 SRL	Mihailesti, str. Monumentului FN, Jud. Giurgiu, 085200
62	HR 281	SC Palcaro S.R.L	Nicolesti, Jud. Harghita, 530211
63	IL 0166	SC Atalanta International SRL	Sos. Bucuresti-Constanta km 2-4, Jud. Ialomita 700910
64	IS 260	SC Agroalim Distribution SRL	Iasi, str. Chimiei nr. 14, jud. Iasi cod 700294
65	IS 1	SC Frigostar SRL	Iasi, str. I. Creangă nr. 109, Jud. Iasi, 700381
66	IS 2	SC Teona SRL	Iasi, str. Tomești nr. 30, Jud. Iasi, 707515
67	IF 353	SC Pasha Ice Land Warehouse SRL	Afumati, sos. Bucuresti-Urziceni nr. 34, Jud. Ilfov, 077010
68	IF 010	SC Avicola Buftea SA	Buftea, sos. Bucuresti-Targoviste nr. 4, Jud. Ilfov, 070000
69	IF 102	SC Exel Delamode Logistic SRL	Chiajna, str. Centura nr. 37-41, Jud. Ilfov, 077040
70	IF 237	SC Simex SRL	Magurele, str. Marasesti nr. 65, Jud. Ilfov, 077125
71	IF 162	SC Tudor Prodcum 94 SRL	Glina, str. Intrarea Abatorului nr. 9, Jud. Ilfov, 077105

N.	Riconoscimento veterinario	Nome dello stabilimento	Indirizzo
72	IF 160	SC Tar 93 SRL	1 Decembrie, str. 1 Decembrie nr. 264, Jud. Ilfov, 430306
73	MM 22	SC Agroalim Distribution SRL	Baia Mare, str. Mârgeanului, nr. 6, jud. Maramures, 430014
74	MM 141	SC Maruami Com SRL	Recea, Jud. Maramures, 227414
75	MH 34	SC Vasilopoulos SRL	Turnu Severin, str. Portilor de Fier nr. 2 A, Jud. Mehedinti, 227003
76	MH 31	SC Frau Ella SRL	Simian, str. Dedovintei nr. 5, Jud. Mehedinti, 227447
77	MH 4	SC Ducino com	Turnu Severin, str. Calea Timisoarei nr. 2, Jud. Mehedinti, 220238
78	MS 65	SC Alex Agrocom Impex SRL	Ernei, Jud. Mures, 547215
79	MS 471	SC Avicola Brasov	Reghin, str. CFR nr. 13, Jud. Mures, 540700
80	MS 5622	SC Gitoggi SRL	Targu Mures, str. Gh. Doja nr. 64-68, Jud. Mures, 540146
81	MS 6666	SC Royal German Fish & Seafood SRL	Tarnaveni, str. Industriei nr. 4/205, Jud. Mures, 540700
82	MS 6665	SC Romfleisch SRL	Tarnaveni, str. Industriei 4/202, Jud. Mures, 540700
83	MS 5553	SC Raptonic SRL	Sighisoara, str. Targului nr. 1, Jud. Mures, 540069
84	MS 150	SC Hochland Romania SRL	Sighisoara, str. Targului nr. 1, Jud. Mures, 540069
85	NT 214	SC Marcel SRL	Neamt, str. Castanilor nr. 7, Jud. Neamt, 610139
86	NT 145	SC Medas Impex	D-va Rosie, str. Dumbravei nr. 182, Jud. Neamt, 617185
87	PH 25	SC Casco Distribution SRL	Minier, Serban Cantacuzino nr. 138, Jud. Prahova, 107247
88	PH 28	SC Plus Discount SRL	Crangu lui Bot, DN 72, Jud. Prahova, 100720
89	PH 5727	SC Frigoriferul SA	Ploiesti, str. Laboratorul 5, Jud. Prahova, 100720
90	SJ 16	SC Rom Italia	Salaj, str. M. Viteazu nr. 60/A, Jud. Salaj, 450099
91	SJ 60	SC Flaviola	Salaj, str. M. Viteazu nr. 22/A, Jud. Salaj, 450062
92	SV 143	SC Givas Comimpex SRL	Scheia FN, Jud. Suceava, 727525
93	SV 128	SC Acular SRL	Suceava, str. Humorului 68, Jud. Suceava, 720360
94	SV 202	Directia silvica Suceava	Sadova, str. Principala nr. 8, Jud. Suceava, 727470
95	TL 323	SC Frigorifer SA	Tulcea, str. Portului nr. 14, Jud. Tulcea, 820242
96	TL 263	SC Interfrig SRL	Cataloi, Jud. Tulcea, 827076
97	TL 266	SC Total Fish SRL	Tulcea, str. Prislav, Jud. Tulcea, 820330
98	TL 271	SC Ecofish SRL	Tulcea, str. Jurilovca, str. Portului, Jud. Tulcea, 827115

N.	Riconoscimento veterinario	Nome dello stabilimento	Indirizzo
99	TL 274	SC Hala de Peste	Tulcea, str. Libertatii nr. 82, Jud. Tulcea, 820144
100	TL 285	SC Tulco SA	Tulcea, str. Prislav nr. 176, Jud. Tulcea, 820330
101	TL 298	SC Fraher SRL	Tulcea, str. Isaccai nr. 115, Jud. Tulcea, 820226
102	VN 69	SC Opera Com SRL	Focsani, str. Calea Moldovei, Jud. Vrancea, 620250
103	VN 81	SC Stela Com SRL	DN. Soseaua Focsani-Galati km. 5, Jud. Vrancea, 620250
104	B 946	SC Old Legend SRL	Bucuresti, str. Jiului 29, 013221
105	B 883	SC Mantra Meat SRL	Bucuresti, b-dul Timisoara nr. 52, sector 6, 061316
106	B 736	SC Stenyon Com SRL	Bucuresti, b-dul Timisoara nr. 59, sector 6, 061317
107	B 545	Euroccoling Center SRL	Bucuresti, sos. Andronache nr. 203, sector 2, 022524
108	B 488	Expomarket Aliment SRL	Bucuresti, str. Fantanica 36, sector 2, 021802
109	B 473	SC R Family Prod Serv SRL	Bucuresti, str. Valea Merilor nr. 34, sector 1, 011272
110	B 447	SC Marchand SRL	Bucuresti, str. Ion Garbea nr. 26, sector 5, 050683
111	B 432	SC Tabco Campofrio SRL	Bucuresti, str. Dr Harlescu, sector 2, 021505
112	B 411	SC Laicom SRL	Bucuresti, b-dul Timisoara nr. 52, sector 6, 061316
113	B 384	SC Amiral Fish SRL	Bucuresti, str. Tuzla nr. 50, sector 2, 023832
114	B 380	SC Arlina Prod Com Impex SRL	Bucuresti, b-dul Timisoara nr. 52, sector 6, 061316
115	B 328	SC Nordic Import Export Com SRL	Bucuresti, str. Calea Vitan 240, sector 3, 031301
116	B 254	SC Spar SRL	Bucuresti, b-dul Timisoara nr. 52, sector 6, 061316
117	B 214	SC Whiteland Import Export SRL	Bucuresti, b-dul Metalurgiei nr. 132, sector 4, 041837
118	B 190	SC Romselect 2000 SRL	Bucuresti, b-dul Iuliu Maniu 220, sector 6, 061126
119	B 176	SC Metim Fruct Impex SRL	Bucuresti, b-dul Iuliu Maniu 566-570, sector 6, 061101
120	B 418	SC Molero Prod SRL	Bucuresti, b-dul Timisoara nr. 52, sector 6, 061316
121	B 422	SC Perla Grup SRL	Bucuresti, str. Anul 1864 nr. 69, sector 9, 062372
122	B 212	SC Diona International EXIM SRL	Bucuresti, str. Plivitului nr. 68, sector 5, 051829
123	B 338	SC ER & VE Food SRL	Bucuresti, str. Gârbea Ion nr. 26, sector 5, 050683

N.	Riconoscimento veterinario	Nome dello stabilimento	Indirizzo
124	B 26	SC Elit SRL	Bucuresti, str. Fântânica nr. 36, sector 2, 021805
125	B 20	SC Stenyon Com SRL	Bucuresti, b-dul Timișoara nr. 52, sector 6, Bucuresti, 061317
126	B 8	SC Elixir CD SRL	Bucuresti, str. Mărgeanului nr. 14, sector 5, 05106
127	B 61	SC Raies Com SRL	Bucuresti, str. Gheorghe Sincai nr. 13, sector 4, 040313
128	B 137	SC Asil 2000 Trading Impex SRL	Bucuresti, b-dul Iuliu Maniu nr. 566-570, sector 6, 061129
129	B 58	SC Frig Pro SRL	Bucuresti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 566-570, sector 6, 061101
130	B 321	SC Uno International Eximp SRL	Bucuresti, str. Chitilei nr. 3, sector 1, 012381
131	B 72394	Antepozite Frigorifice PGA SRL	Bucuresti, str. Fantanica nr. 36, 021802
132	B 176	SC Select 95 SRL	Bucuresti, b-dul Iuliu Maniu nr. 566-570, 061101
133	B 236	SC Negro 2000 SRL	Bucuresti, b-dul Splaiul Unirii 162, sector 4, 040042
134	B 363	SC Euro Food Prod SRL	Bucuresti, sos. Odaii nr. 253-259, sector 1, 013604
135	B 202	SC Dioma Intern SRL	Bucuresti, str. Plivitului, nr. 68, sector 5, 051829
136	B 144	SC Aurmar Import Export SRL	Bucuresti, str. Grindeiului, nr. 12, sector 3, 051829
137	B 927	SC Cristim 2 Prodcom	Bucuresti, b-dul Bucurestii Noi nr. 140, sector 1, 012367
138	B183	SC Andu Comert SRL	Bucuresti, str. Mitropolit Andrei Saguna nr. 21, sector 1, 012934

Stabilimenti di pesce

N.	Riconoscimento veterinario	Nome dello stabilimento	Indirizzo
1	AR 97	S.C. Seestern S.R.L.	Arad, str. Oituz nr. 51, jud. Arad, 310038
2	BC 1662	S.C. Bonito S.R.L.	Bacau, Str. 22 Decembrie, nr. 38, jud. Bacau, 600374
3	BC 4978	S.C. Salmar Prod S.R.L.	Comanesti, str. 1 Mai, Complex Zavoi, jud. Bacau, 605200
4	BR 184	S.C. Tazz Trade S.R.L.	Tulcea, str. Fata Portului nr. 2, jud. Tulcea, 810529
5	BR 185	S.C. Tazz Trade S.R.L.	Tulcea, str. Fata Portului nr. 2, jud. Tulcea, 810529
6	B 453	S.C. Costiana S.R.L.	Bucuresti, str. Andronache, nr. 11-19, 022527
7	CT 73	S.C. Pescom Company S.R.L.	Navodari, Pod CFR, jud. Constanta, 905700
8	IS 05	S.C. Cordial M.V. S.R.L.	Iasi, sos. Pacurari nr. 153, jud. Iasi, 700544
9	IF 2850	S.C. Sardes Trades Industry S.R.L.	1 Decembrie, sos. Bucuresti-Giurgiu, jud. Ilfov, 077005

N.	Riconoscimento veterinario	Nome dello stabilimento	Indirizzo
10	PH 1817	S.C. Divertas S.R.L.	Comuna Fantanele nr. 578, jud. Prahova, 107240
11	TM 4675	S.C. Sabiko Impex S.R.L.	Timisoara, Calea Sagului nr. 141-143, jud. Timis 300514
12	VS 156	S.C. Pescom S.R.L.	Vaslui, str. Garii nr. 4, jud. Vaslui 730232

Stabilimenti per il latte e i prodotti lattiero-caseari

N.	Riconoscimento veterinario	Nome dello stabilimento	Indirizzo
1	AB 641	S.C. Biomilk SRL	Lopadea Noua, Jud. Alba, 517395
2	AB 999	S.C. Albalact SA	Alba Iulia, Jud. Alba, 510200
3	AB 1256	S.C. Binal Mob SRL	Rimetea Jud. Alba, 517610
4	AB 3386	S.C. Lactate C.H. SRL	Sanmiclaus, Jud. Alba, 517761
5	AR 412	S.C. Helvetica Milk SRL	Pecica, Jud. Arad, 317235
6	AR 563	S.C. Silmar Prod SRL	Santana, Jud. Arad, 317280
7	AG 11	S.C. Agrolact Cosesti	Cosesti, Jud. Arges, 115202
8	AG 6	SC Bradet SRL	Bradulet, Jud. Arges, 117147
9	AG 4	S.C. Dincudana SRL	Bradu, Jud. Arges, 117140
10	AG 9	S.C. Instant Eclips	Curtea de Arges, Jud. Arges, 115300
11	AG 5	S.C. Lactag SA Fabrica Costesti	Costesti, Jud. Arges, 115200
12	BC 2519	S.C. Marlact SRL	Buhoci, Jud. Bacau, 607085
13	BC 4759	S.C. Aic Bac SA	Saucesti, Jud. Bacau, 627540
14	L 13	S.C. BI & DI SRL	Negri, Jud. Bacau, 607345
15	BC 5042	S.C. Almera International SRL	Bacau, Jud. Bacau, 600324
16	BC 5219	S.C. Prodsec SRL	Livezi, Jud. Bacau 607285
17	BH 4020	S.C. Moisi Serv Com SRL	Borsa, nr. 8, jud. Bihor, 417431
18	BH 5158	S.C. Biolact Bihor SRL	Paleu, Jud. Bihor, 417166
19	BN 209	S.C. Calatis Group Prod SRL	Bistrita, Jud. Bistrita-Nasaud, 427006
20	BN 2120	SC Eliezer SRL	Lunca Ilvei, Jud. Bistrita-Nasaud, 427125
21	BN 2100	S.C. Bendear Cris Prod Com SRL	Micestii de Campie, Jud. Bistrita-Nasaud, 427160
22	BN 2125	S.C. Sinelli SRL	Milas, Jud. Bistrita-Nasaud, 427165
23	BN 2126	S.C. G&B Lumidan SRL	Rodna, nr. 1196, Jud. Bistrita-Nasaud, 427245
24	BN 2145	S.C. Lech Lacto	Lechinta, Str. Independentei, nr. 387, Jud. Bistrita-Nasaud, 27105
25	BN 2192	S.C. Simcodrin Com SRL	Budesti-Fanate, nr. 122, Jud. Bistrita-Nasaud, 427021
26	BN 2377	S.C. Romfulda SA	Beclean, Jud. Bistrita-Nasaud, 425100
27	BN 2399	S.C. Carmo-Lact Prod SRL	Monor, Jud. Bistrita-Nasaud, 427175
28	BT 8	S.C. General Suhardo SRL	Paltinis, Jud. Botosani, 717295

N.	Riconoscimento veterinario	Nome dello stabilimento	Indirizzo
29	BT 11	S.C. Portas Com SRL	Vlasinesti, Jud. Botosani, 717465
30	BT 50	S.C. Pris Com Univers SRL	Flamanzi, Jud. Botosani, 717155
31	BT 55	S.C. Ram SRL	Ibanesti, Jud. Botosani, 717215
32	BT 109	S.C. Lacto Mac SRL	Bucecea, Jud. Botosani, 717045
33	BT 115	S.C. Comintex SRL	Darabani, Jud. Botosani, 715100
34	BT 139	S.C. Milk SRL	Mihai Eminescu, Jud. Botosani, 717252
35	BT 154	S.C. Gerard SRL	Cotusca, Jud. Botosani, 717090
36	BT 263	S.C. Cosmi SRL	Saveni, Jud. Botosani 715300
37	BT 547	S.C. Orizont 2000 SRL	Vorona, Jud. Botosani, 717475
38	BT 572	S.C. Elavel SRL	Vlădeni, Jud. Botosani, 717460
39	BV 8	S.C. Prodlacta SA Homorod	Homorod, Jud. Brasov, 507105
40	BV 2451	S.C. Prodlacta SA Fagaras	Fagaras, Jud. Brasov, 505200
41	BV 2701	S.C. Prodlacta SA Brasov	Brasov, Jud. Brasov, 500001
42	BR 24	S.C. Lacta Prod SRL	Braila, Jud. Braila, 810074
43	BR 65	S.C. Brailact SRL	Braila, Jud. Braila, 810224
44	BR 622	SC Lactas SRL	Ianca, Jud. Braila, 810227
45	BR 36	S.C. Hatman SRL	Vadeni, Jud. Braila, 817200
46	BR 63	S.C. Cas SRL	Braila, Jud. Braila, 810224
47	BR 92	S.C. Nomad SRL	Insuratei, Jud. Braila, 815300
48	BR 121	S.C. Nichifor Com SRL	Faurei, Jud. Braila, 815100
49	BR 356	S.C. Lacto Silcos SRL	Ulmu, Jud. Braila, 817190
50	BR 502	S.C. Sanir Impex SRL	Jirlau, Jud. Braila, 817075
51	BR 581	S.C. Teobir Prod SRL	Judeti, Jud. Braila, 817037
52	BR 616	S.C. Danyan Lact SRL	Tufesti, Jud. Braila, 817185
53	BZ 0591	S.C. Stercu Marinarul Donca SRL	Balta Alba, Jud. Buzau, 127015
54	BZ 0098	SC Meridian Agroind	Ramnicu Sarat, Jud. Buzau, 125300
55	BZ 0627	SC Ianis Cos Lact SRL	C.A. Rosetti, Jud. Buzau, 127120
56	BZ 5615	SC Cristexim 2000 SRL	Valea Salciei, Jud. Buzau, 127665
57	BZ 2296	SC Euroferma SRL	Buzau, Jud. Buzau, 120217
58	BZ 0298	SC Camen Tas SRL	Smeeni, Jud. Buzau, 127595
59	BZ 0593	S.C. Levistar SRL	Cochirleanca, Jud. Buzau, 127190
60	BZ 2012	S.C. Zguras Lacto SRL	Pogoanele, Jud. Buzau, 25200
61	CS 116	SC Fabrica de Produse Lactate	Oravita, Jud. Caras Severin, 325600
62	CL 0044	S.C. Ianis Dim SRL	Lehliu Gară, Jud. Calarasi, 915300
63	CL 0120	S.C. Marys Lux SRL	Lehliu, Sapunari, Jud. Calarasi, 917150
64	CL 0132	S.C. Lio Prest SRL	Călărași, Jud. Calarasi, 910040
65	CL 0368	S.C. Lacto GMG SRL	Jegalia, Jud. Calarasi, 917145
66	CJ 560	S.C. Napolact SA	Taga, Jud. Cluj, 407565
67	CJ 739	S.C. Napolact SA	Cluj-Napoca, Jud. Cluj, 400236

N.	Riconoscimento veterinario	Nome dello stabilimento	Indirizzo
68	CJ 956	SC Remido Prodcum SRL	Panticeu, Jud. Cluj, 407445
69	L 61	SC Napolact SA	Huedin, Jud. Cluj, 405400
70	CJ 41	SC Kazal SRL	Dej, Jud. Cluj, 405200
71	CJ 7584	SC Aquasala SRL	Bobalna, Jud. Cluj, 407085
72	CJ 7879	SC Comlact SRL	Corusu, Jud. Cluj, 407056
73	CJ 4185	SC Bonas Import Export SRL	Dezmir, Jud. Cluj, 407039
74	CT 04	SC Lacto Baneasa SRL	Baneasa, Jud. Constanta, 907035
75	CT 37	SC Niculescu Prod SRL	Cumpana, Jud. Constanta, 907105
76	CT 15	SC Nic Costi Trade SRL	Dorobantu, Jud. Constanta, 907211
77	CT 30	SC Eastern European Foods SRL	Mihail Kogalniceanu, Jud. Constanta, 907195
78	CT 335	SC Multicom Grup SRL	Pantelimon, Jud. Constanta, 907230
79	CT 329	SC Muntina SRL	Constanta, Jud. Constanta, 900735
80	CT 299	SC Nascu SRL	Indepenta, Jud. Constanta, 907145
81	CT 294	SC Suflaria Import Export SRL	Cheia, Jud. Constanta, 907277
82	CT 225	S.C. Mih Prod SRL	Cobadin, Jud. Constanta, 907065
83	CT 227	S.C. Theo Mihail SRL	Lipnita, Jud. Constanta, 907165
84	CT 256	S.C. Ian Prod SRL	Targusor, Jud. Constanta, 907275
85	CT 258	S.C. Bincio Lact SRL	Sacele, Jud. Constanta, 907260
86	CT 311	S.C. Alltocs Market SRL	Pietreni, Jud. Constanta, 907112
87	CT 11988	S.C. Lacto Baron SRL	Harsova, Str. Plantelor nr. 44, Jud. Constanta, 905400
88	CT 12201	S.C. Lacto Moni SRL	Vulturul, Jud. Constanta, 907305
89	CT 12203	S.C. Lacto Genimico SRL	Harsova, Jud. Constanta, 905400
90	CT 331	S.C. Lacto Stil S.R.L.	Ovidiu, Jud. Constanta, 905900
91	CV 56	SC Milk Com SRL	Saramas, Jud. Covasna, 527012
92	CV 2451	SC Agro Pan Star SRL	Sfantu Gheorghe, Jud. Covasna, 520020
93	L9	SC Covalact SA	Sfantu Gheorghe, Jud. Covasna, 520076
94	CV 23	S.C. MBI SRL	Chichis, Jud. Covasna, 527075
95	CV 688	S.C. Meotis SRL	Ilieni, Jud. Covasna, 527105
96	CV 1717	S.C. Golf SRL	Ghidfalau, Jud. Covasna 527095
97	DB 716	S.C. Marion Invest SRL	Cranguri, Jud. Dambovita, 137170
98	DJ 80	S.C. Duvadi Prod Com SRL	Breasta, Jud. Dolj, 207115
99	DJ 730	S.C. Lactido SA	Craiova, Jud. Dolj, 200378
100	GL 4136	S.C. Galmopan SA	Galati, Jud. Galati, 800506
101	GL 4432	S.C. Lactoprod Com SRL	Cudalbi, Jud. Galati, 807105
102	GR 5610	S.C. Lacta SA	Giurgiu, Jud. Giurgiu, 080556
103	GJ 231	S.C. Sekam Prod SRL	Novaci, Jud. Gorj, 215300
104	GJ 2202	S.C. Arte Import Export	Tg. Jiu, Jud. Gorj, 210112
105	HR 383	S.C. Lactate Harghita SA	Cristuru Secuiesc, Jud. Harghita, 535400

N.	Riconoscimento veterinario	Nome dello stabilimento	Indirizzo
106	HR 166	SC Lactopan SRL	Mujna, Jud. Harghita, 537076
107	HR 70	S.C. Primulact SRL	Miercurea Ciuc, Jud. Harghita, 530242
108	HR 119	S.C. Bomilact SRL	Mădăraș, Jud. Harghita, 537071
109	HR 213	S.C. Paulact SA	Mărtiniș, Harghita, 537175
110	HR 625	S.C. Lactis SRL	Odorheiu Secuiesc, Harghita, 535600
111	HD 1014	S.C. Sorilact SA	Risculita, Jud. Hunedoara, 337012
112	IL 0270	S.C. Five Continents SRL	Fetesti, Jud. Ialomita, 925100
113	IL 0569	S.C. Electrotranscom SRL	Balaciu, Jud. Ialomita, 927040
114	IL 0750	S.C. Balsam Med SRL	Țândărei, Jud. Ialomita, 925200
115	IL 1127	S.C. Sami Ian, SRL	Grindu, Jud. Ialomita, 927140
116	IL 1167	S.C. Sanalact SRL	Slobozia, Jud. Ialomita, 920002
117	IS 1012	S.C. Agrocom S.A.	Strunga, Jud. Iasi, 707465
118	IS 1540	S.C. Promilch S.R.L.	Podu Iloaiei, Jud. Iasi, 707365
119	IS 2008	S.C. Romlacta S.A.	Pascani, Jud. Iasi, 705200
120	IF 3260	S.C. DO & DO SRL	Pantelimon, Jud. Ilfov, 077145
121	IF 3299	SC Natural Farm Int SRL	Gruiu, Jud. Ilfov, 077115
122	IF 2944	S.C. Zarone Comimpex SRL	Voluntari, Jud. Ilfov, 077190
123	MM 793	SC Wromsal SRL	Satulung, Jud. Maramures 437270
124	MM 807	SC Roxar SRL	Cernesti, Jud. Maramures, 437085
125	MM 6325	SC Ony SRL	Larga, Jud. Maramures, 437317
126	MM 1795	S.C. Calitatea SRL	Tautii Magheraus, Jud. Maramures, 437349
127	MM 4547	S.C. De Luxe SRL	Salsig, nr. 196, Jud. Maramures, 437300
128	MM 4714	S.C. Saturil SRL	Giulesti, Jud. Maramures, 437162
129	MM 6413	S.C. Multilact SRL	Baia Mare, Jud. Maramures, 430015
130	MH 1304	S.C. IL SA Mehedinti	Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinti, 220167
131	MS 142	S.C. Indlacto SRL	Targu Mures, Jud. Mures, 540374
132	MS 948	SC Teodor Suciul SRL	Gurghiu, Jud. Mures, 547295
133	MS 207	S.C. Mirdatod Prod S.R.L	Ibanesti, Jud. Mures, 547325
134	MS 231	S.C. Lintuca Prodcum S.R.L	Breaza, Jud. Mures, 547135
135	MS 293	S.C. Sanlacta S.A.	Santana de Mures, Jud. Mures, 547565
136	MS 297	S.C. Rodos S.R.L	Faragau, Jud. Mures, 547225
137	MS 483	S.C. Heliantus Prod	Reghin, Jud. Mures, 545300
138	MS 532	S.C. Horuvio Service SRL	Lunca Santu, Jud. Mures, 547375
139	MS 618	S.C. I.L. Mures S.A.	Targu Mures, Jud. Mures, 540390
140	MS 913	S.C.Lactex Reghin S.R.L	Solovastru, Jud. Mures, 547571
141	MS 2462	S.C. Lucamex Com SRL	Gornesti, Jud. Mures, 547280
142	MS 4217	S.C. Agrotranscomex S.R.L	Miercurea Nirajului, Jud. Mures, 547410
143	MS 5554	S.C. Globivetpharm S.R.L	Batos, Jud. Mures, 547085
144	NT 189	S.C. 1 Decembrie SRL	Targu Neamt, Jud. Neamt, 615235

N.	Riconoscimento veterinario	Nome dello stabilimento	Indirizzo
145	NT 247	S.C. Rapanu SR. COM SRL	Petricani, Jud. Neamt, 617315
146	NT 313	S.C. Prod A.B.C. Company SRL	Grumazesti, Jud. Neamt, 617235
147	L10	SC Dorna SA	Targu Neamt, Jud. Neamt, 615200
148	L12	S.C. Camytex Prod SRL	Targu Neamt, Jud. Neamt, 615200
149	L6	S.C. Lacta Han Prod SRL	Urecheni, Jud. Neamt, 617490
150	NT 900	S.C. Complex Agroalimentar SRL	Bicaz, Jud. Neamt, 615100
151	NT 556	S.C. Stefanos SRL	Trifesti, Jud. Neamt, 617475
152	NT 241	S.C. Pro Com Pascal SRL	Pastraveni, Jud. Neamt, 617300
153	NT 607	S.C. D. A. Secuieni	Secuieni, Jud. Neamt, 617415
154	NT 1047	S.C. Supercoop SRL	Targu Neamt, Jud. Neamt, 615200
155	NT 37	S.C. Conf Prod Vidu S.N.C.	Cracaoani, Jud. Neamt, 617145
156	PH 6064	S.C. Alto Impex SRL	Busteni, Jud. Prahova, 105500
157	PH 6448	SC Rusara Procom SRL	Valea Calugareasca, Jud. Prahova, 107620
158	PH 212	S.C. Vitoro SRL	Ploiesti, Jud. Prahova, 100537
159	PH 3868	S.C. Micolact SRL	Mizil, Jud. Prahova, 105800
160	PH 4625	S.C. Palex 97 SRL	Ciorani, Jud. Prahova, 107155
161	SJ 52	SC Sanolact Silvania SRL	Maieriste, Jud. Salaj, 457652
162	SJ 240	Societatea Agricola Bodia	Bodia, nr. 108, Jud. Salaj, 457051
163	SJ 282	S.C. Calion SRL	Jibou, nr. 39, Jud. Salaj, 455200
164	SM 3676	S.C. Friesland România SA	Satu Mare, Jud. Satu Mare, 440122
165	SM 3876	S.C. Schwaben Molkerei	Carei, Jud. Satu Mare, 445100
166	SM 4038	S.C. Buenolact SRL	Satu Mare, Jud. Satu Mare, 440089
167	SM 4189	S.C. Primalact SRL	Satu Mare, Jud. Satu Mare, 440089
168	SB 1134	S.C. Valirom SRL	Smig, Jud. Sibiu, 557024
169	SB 2706	S.C. Tom Sib SRL	Alamor, Jud. Sibiu, 557121
170	SV 1085	S.C. Bucovina SA Falticeni	Falticeni, Jud. Suceava, 725200
171	SV 1176	S.C. Tudia SRL	Gramesti, Jud. Suceava, 727285
172	SV 1205	S.C. Pro Putna SRL	Putna, Jud. Suceava, 727455
173	SV 1562	S.C. Bucovina SA Suceava	Suceava, Jud. Suceava, 720290
174	SV 1888	S.C. Tocar Prod SRL	Fratautii Vechi, Jud. Suceava, 727255
175	SV 2070	S.C. Balaceana SRL	Ciprian Porumbescu, Jud. Suceava, 727125
176	SV 3834	S.C. Niro Serv Com SRL	Gura Humorului, Jud. Suceava, 725300
177	SV 4540	S.C. Kinetas SRL	Boroaia, Jud. Suceava, 727040
178	SV 4909	S.C. Zada Prod SRL	Horodnic de Jos, Jud. Suceava, 727301
179	SV 5386	S.C. Gapa Lact SRL	Dolhesti, Jud. Suceava, 727180
180	SV 5398	S.C. Chitriuc Impex SRL	Balcauti, Jud. Suceava, 727025
181	SV 5614	S.C. Cozarux SRL	Suceava, Jud. Suceava, 720158
182	SV 6101	S.C. Prodal Holding SRL	Vatra Dornei, Jud. Suceava, 725700
183	SV 6118	S.C. Real SRL	Patrauti nr. 21, Jud. Suceava, 727420

N.	Riconoscimento veterinario	Nome dello stabilimento	Indirizzo
184	SV 6159	S.C. Ecolact SRL	Milisauti, Jud. Suceava, 727360
185	SV 6322	S.C. Aida SRL	Bilca, Jud. Suceava, 727030
186	SV 6356	S.C. Colacta SRL	Sadova, Jud. Suceava, 727470
187	SV 737	S.C. Cavior SRL	Forasti, Jud. Suceava, 727235
188	SV 5355	SC Lacto Zaharia	Frumosu, Jud. Suceava, 727260
189	L14	SC Dorna Lactate SA	Vatra Dornei, Jud. Suceava, 725700
190	SV 6394	SC Martin's European Food Products Comimpex SRL	Bosanci, Jud. Suceava, 727045
191	L62	SC Camy Lact SRL	Panaci, Jud. Suceava, 727405
192	TR 78	SC Interagro SRL	Zimnicea, Jud. Teleorman, 145400
193	TR 27	S.C. Violact SRL	Putineiu, Jud. Teleorman, 147285
194	TR 81	S.C. Big Family SRL	Videle, Jud. Teleorman, 145300
195	TR 239	S.C. Comalact SRL	Nanov, Jud. Teleorman, 147215
196	TR 241	S.C. Investrom SRL	Sfintesti, Jud. Teleorman, 147340
197	TM 5254	S.C. Simultan SRL	Orțișoara, Jud. Timiș, 307515
198	TM 6014	S.C. Friesland Romania SA	Deta, Jud. Timis, 305200
199	TL 661	S.C. Bioaliment SRL	Macin, Jud. Tulcea, 825300
200	TL 908	S.C. Favorit SRL	Stejaru, Jud. Tulcea, 827215
201	TL 855	SC Deltalact SA	Tulcea, Jud. Tulcea, 820013
202	TL 965	SC Minerii SRL	Minerii, Jud. Tulcea, 827211
203	TL 005	SC Toplact SRL	Topolog, Jud. Tulcea, 827220
204	TL 1328	SC Izacos Lact SRL	Topolog, Jud. Tulcea, 827220
205	VN 231	S.C. Vranlact SA	Focsani, Jud. Vrancea, 620122
206	VN 348	S.C. Stercus Lacto SRL	Ciorasti, Jud. Vrancea, 627082
207	VN 35	SC Monaco SRL	Vrâncioaia, Jud. Vrancea, 627445»

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA BiH/11/2007

del 25 settembre 2007

relativa alla nomina di un comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

(2007/711/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6 dell'azione comune 2004/570/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare ulteriori decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'UE.
- (2) Il 27 giugno 2006 il CPS ha adottato la decisione BiH/9/2006 ⁽²⁾, che nomina il contrammiraglio Hans Jochen WITTHAUER comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina.
- (3) Il comandante dell'operazione UE ha raccomandato di nominare maggiore generale Ignacio MARTÍN VILLALAIN nuovo comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina.
- (4) Il comitato militare dell'UE ha appoggiato tale raccomandazione.
- (5) In conformità dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la

Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni in materia di difesa.

- (6) Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell'UE che siano anche membri della NATO o parti del «partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso con la NATO accordi bilaterali in materia di sicurezza,

DECIDE:

Articolo 1

Il maggiore generale Ignacio MARTÍN VILLALAIN è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il 4 dicembre 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 2007.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

C. DURRANT PAIS

⁽¹⁾ GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 196 del 18.7.2006, pag. 25.